SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 293

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 16 dicembre 2010

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO VIA PRINCIPE UMBERTO 4, 00185 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che dal 20 dicembre 2010 il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in Piazza G. Verdi 10 verrà temporaneamente trasferito nella sede di via Principe Umberto 4, 00185 Roma

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 15 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della Gazzetta Ufficiale i canoni di abbonamento a partire dall'anno 2011. Contemporaneamente sono state inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 30 gennaio 2011.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2011 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 278

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 1° dicembre 2010.

Sospensione dei versamenti tributari e contributivi nei confronti dei soggetti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili, danneggiati ed inclusi negli elenchi allegati sub A. *(10A14775)*

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 279

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 26 novembre 2010.

Rettifica al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barolo» modificato con decreto ministeriale 30 settembre 2010. *(10A14778)*

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Costa d'Amalfi» *(10A14779)*

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» *(10A14780)*

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Amelia» *(10A14781)*

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Benevento» o «Beneventano» *(10A14782)*

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Falerno del Massico» *(10A14783)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 2010, n. **215**.

Regolamento di semplificazione del procedimento per il recupero dei diritti di segreteria non versati al registro delle imprese.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, allegato A, numero 10;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254, ed in particolare l'articolo 26, comma 10;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 14 aprile 1910, n. 639;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 maggio 2001, n. 359;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 2009;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 12 novembre 2009;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 aprile 2010;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 settembre 2010;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze e della giustizia;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) camera di commercio: la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

b) diritti di segreteria: i diritti di segreteria per atti o servizi connessi alla gestione del registro delle imprese e degli altri ruoli, registri e albi e in genere per i servizi adottati o resi dalle camere di commercio, come determinati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni;

c) registro delle imprese: il registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni;

d) ufficio del registro delle imprese: l'ufficio della camera di commercio per la tenuta del registro delle imprese e del repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).

Art. 2.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di recupero coattivo dei diritti di segreteria non versati, che costituiscono proventi delle camere di commercio ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

2. È comunque fatto salvo il diritto della camera di commercio di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 76, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342.

Art. 3.

Disciplina del procedimento

1. Verificati gli importi dei diritti di segreteria che risultano non pagati, aumentati degli accessori a qualunque titolo dovuti, le camere di commercio procedono alla valutazione circa la convenienza economica della procedura di recupero ai sensi dell'articolo 26, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254.

2. La valutazione di cui al comma 1 viene comunicata al collegio dei revisori dei conti di cui all'articolo 17 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

3. Valutata la convenienza al recupero, il responsabile del procedimento intima all'interessato di pagare le somme dovute, con le modalità in uso presso le camere di commercio, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della intimazione, avvertendo che, in mancanza, si procederà alla riscossione coattiva dell'importo mediante

iscrizione a ruolo. La suddetta intimazione vale atto di costituzione in mora del debitore, anche ai sensi dell'articolo 2943, comma 3, del codice civile.

4. La riscossione coattiva dei diritti di segreteria è effettuata mediante ruolo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 ottobre 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BRUNETTA, *Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione*

CALDEROLI, *Ministro per la semplificazione normativa*

ROMANI, *Ministro dello sviluppo economico*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 2010
Ministeri istituzionali, registro n. 19, foglio n. 319

NOTE

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato stata redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il poteri di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza per Consiglio dei Ministri»:

«Art. 17 *(Regolamenti).* — 1 Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della, materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti, emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle Unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-*ter*. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione, o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».

— Si riporta il testo dell'art. 20 della elegge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa».

«Art. 20 — 1. Il Governo, sulla base di un programma di priorità di interventi, definito, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, in relazione alle proposte formulate dai Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro la data del 30 aprile, presenta al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un disegno di legge per la semplificazione e il riassetto normativo, volto a definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i criteri, le modalità e le materie di intervento, anche ai fini della ridefinizione dell'area di incidenza delle pubbliche funzioni con particolari riguardo all'assetto delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali in allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione e del riassetto.

2. Il disegno di legge di cui al comma 1 prevede l'emanazione di decreti legislativi, relativamente alle norme legislative sostanziali e procedimentali, nonché di regolamenti ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2,
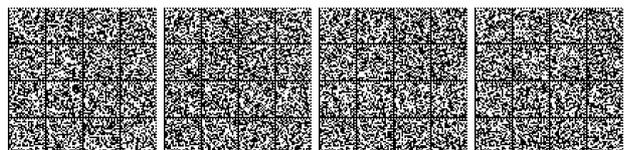
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per le norme regolamentari di competenza dello Stato.

3. Salvi i princìpi e i criteri direttivi specifici per le singole materie, stabiliti con la legge annuale di semplificazione e riassetto normativo, l'esercizio delle deleghe legislative di cui ai commi 1 e 2 si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione del riassetto normativo e codificazione della normativa primaria regolante la materia, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, reso nel termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta, con determinazione dei principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente;

a-*bis*) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

b) indicazione esplicita, delle norme abrogate, fatta salva, l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

c) indicazione dei principi generali, in particolare per quanto attiene alla informazione alla partecipazione, al contraddittorio, alla trasparenza, e pubblicità che regolano i procedimenti amministrativi ai quali si attengono i regolamenti previsti dal comma 2, del presente articolo, nell'ambito dei princìpi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

d) eliminazione degli interventi amministrativi autorizzatori e delle misure di condizionamento della libertà contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza pubblica, all'amministrazione della giustizia, alla regolazione, dei mercati e alla tutela della concorrenza, alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente, all'ordinato assetto del territorio, alla tutela dell'igiene e della salute pubblica;

e) sostituzione degli atti di autorizzazione, licenza, concessione, nulla osta, permesso e di consenso comunque denominati che non implichino esercizio di discrezionalità amministrativa e il cui rilascio dipenda dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con una denuncia di inizio di attività da presentare da parte dell'interessato all'amministrazione competente corredata dalle attestazioni e dalle certificazioni eventualmente richieste;

f) determinazione dei casi in cui le domande di rilascio di un atto di consenso, comunque denominato, che non implichi esercizio di discrezionalità amministrativa, corredate dalla documentazione e dalle certificazioni relative alle caratteristiche tecniche o produttive dell'attività da svolgere, eventualmente richieste si considerano accolte qualora non venga comunicato apposito provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti in relazione alla complessità del procedimento, con esclusione, in ogni caso, dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;

g) revisione e riduzione delle funzioni amministrative non direttamente rivolte:

1) alla regolazione ai fini dell'incentivazione della concorrenza;

2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di esclusività, anche alla luce della normativa comunitaria;

3) alla eliminazione dell'accesso e all'esercizio delle attività economiche e lavorative;

4) alla protezione di interessi primari, costituzionalmente rilevanti, per la realizzazione solidarietà sociale;

5) alla tutela dell'identità e qualità della produzione tipica e tradizionale e della professionalità;

h) promozione degli interventi di autoregolazione per standard qualitativi e delle certificazioni di conformità da parte delle categorie produttive, sotto la vigilanza pubblica o di organismi indipendenti, anche privati, che accertino garantiscano la qualità delle fasi delle attività economiche e professionali, nonché dei processi produttivi e dei prodotti o dei servizi;

i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i poteri amministrativi autorizza tori o ridotte le funzioni pubbliche condizionanti l'esercizio delle attività private, dell'autoconformazione degli interessati a modelli di regolazione, nonché di adeguati strumenti di verifica e controllo successivi. I controllo di regolazione vengono definiti dalle amministrazioni competenti in relazione, all'incentivazione della concorrenzialità, alla riduzione dei costi privati per il rispetto dei parametri di pubblico interesse, alla flessibilità dell'adeguamento dei parametri stessi alle esigenze manifestatesi nel settore regolato;

l) attribuzione delle funzioni amministrative ai comuni, salvo il conferimento di funzioni a province città metropolitane, regioni e Stato al fine di assicurarne l'esercizio unitario ai princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza; determinazione dei princìpi fondamentali di attribuzione delle funzioni secondo gli stessi criteri da parte delle regioni nelle materie di competenza legislativa contorrente;

m) definizione dei criteri di adeguamento dell'organizzazione amministrativa alle modalità di esercizio delle funzioni di cui al presente comma;

n) indicazione esplicita dell'autorità competente a ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3-*bis*. Il Governo, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, completa il processo di codificazione di ciascuna materia emanando, anche contestualmente al decreto legislativo di riassetto, una raccolta organica delle norme regolamentari regolanti la medesima materia, se del caso adeguandole alla nuova disciplina di livello primario e semplificandole secondo i criteri di cui ai successivi commi.

4. I decreti legislativi e i regolamenti di cui al comma 2, emanati sulla base della legge di semplificazione e riassetto normativo annuale, per quanto concerne le funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti princìpi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultano superflui e costituendo centri interservizi dove ricollocare il personale degli organi soppressi e raggruppare competenze diverse ma confluenti in un'unica procedura, nel rispetto dei princìpi generali indicati ai sensi del comma 3, lettera *c)*, e delle competenze riservate alle regioni;

b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante prevedano termini perentori, prorogabili per una sola volta, per le fasi di integrazione dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i provvedimenti si intendono adottati;

f) aggiornamento delle procedure, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione delle, tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa;

f-*bis*) generale possibilità di utilizzare, da parte delle amministrazioni e dei soggetti a queste equiparati, strumenti di diritto privato, salvo che nelle materie o nelle fattispecie nelle quali l'interesse pubblico non può essere perseguito senza l'esercizio di poteri autoritativi;

f-*ter*) conformazione ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nella ripartizione delle attribuzioni e competenze tra i diversi soggetti istituzionali, nella istituzione di sedi stabili di concertazione e nei rapporti tra i soggetti istituzionali ed i soggetti interessati, secondo i criteri dell'autonomia, della leale collaborazione, della responsabilità e della tutela dell'affidamento;

f-*quater*) riconduzione delle intese, degli accordi e degli atti equiparabili comunque denominati, nonché delle conferenze di servizi, previste dalle normative vigenti, aventi il carattere della ripetitività, ad uno o più schemi base o modelli di riferimento nei quali ai sensi degli articoli da 14 a 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, siano stabilite le responsabilità, le modalità di attuazione e le conseguenze degli eventuali inadempimenti;

f-*quinquies*) avvalimento di uffici e strutture tecniche e amministrative pubbliche da parte di altre pubbliche amministrazioni, sulla base di accordi conclusi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati su proposta del Ministro competente, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la funzione pubblica, con i Ministri interessati e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successivamente, dei pareri delle «Commis-

sioni parlamentari competenti che sono resi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

6. I regolamenti di cui al comma 2 sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, quando siano coinvolti interessi delle regioni e delle autonomie locali, del parere del Consiglio di Stato nonché delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato, sono resi entro novanta giorni dalla richiesta; quello delle Commissioni parlamentari è reso, successivamente ai precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta. Per la predisposizione degli schemi di regolamento la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le, amministrazioni interessate. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni parlamentari, regolamenti, possono essere comunque emanati.

7. I regolamenti di cui al comma 2, ove non diversamente previsto dai decreti legislativi, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.

8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre ai princìpi di cui al comma 4, ai seguenti criteri e princìpi:

a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non, richiedono, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali, con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;

b) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;

c) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i princìpi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;

d) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi, più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati, prevedendone comunque forme di controllo;

e) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai princìpi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;

f) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale;

g) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento.

8-*bis*. Governo verifica la coerenza degli obiettivi di semplificazione e di qualità della regolazione con la definizione della posizione italiana da sostenere in sede di Unione europea nella fase di predisposizione della normativa comunitaria, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Assicura la partecipazione italiana ai programmi di semplificazione e di miglioramento della qualità della regolazione interna e a livello europeo.

9. I Ministeri sono titolari del potere di iniziativa della semplificazione e del riassetto normativo Presidenza del Consiglio dei Ministri, che garantisce anche l'uniformità e l'omogeneità degli interventi di riassetto, e semplificazione. La Presidenza del Consiglio dei Ministri garantisce, in caso, di inerzia delle amministrazioni competenti, l'attivazione di specifiche iniziative di semplificazione di riassetto normativo.

10. Gli organi responsabili di direzione politica e di amministrazione attiva individuano forme stabili di consultazione e di partecipazione delle organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e di semplificazione.

11. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento amministrativa.»

Allegato A n. 10 della reca: legge 24 novembre 2000, n. 340. «Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 24 novembre 2010, n. 275.

«Procedimento per il recupero dei diritti di segreteria non versati al registro delle imprese.

— Testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrare patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639;

— Legge 29 dicembre1993, n. 580, articoli 18».

— La legge 29 dicembre 1993, n. 580 recante: «Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 11 gennaio 1994, n. 7.

— Si riporta il testo dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254 recante: «Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 dicembre 2005, n. 292, S.O.

«Art. 26*(Criteri di valutazione)*. — 1 Gli immobili sono iscritti nello stato patrimoniale al costo d'acquisto o di produzione.

2. Le altre immobilizzazioni materiali sono iscritte al minor valore tra il costo d'acquisto o di produzione e quello di stima o di mercato.

3. Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo d'acquisto o di produzione; fra le immateriali possono essere iscritti gli oneri ed i costi aventi utilità pluriennale.

4. Il valore di iscrizione delle immobilizzazioni, materiali ed immateriali, che alla data di chiusura dell'esercizio risulta durevolmente inferiore a quello determinato ai sensi dei commi 1, 2 e 3, è ridotto a tale minore valore.

5. Il valore di iscrizione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali è incrementato degli oneri di diretta imputazione compresi quelli finanziari relativi ai finanziamenti passivi; esso, inoltre, è sistematicamente ammortizzato in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene. I costi di impianto, di ricerca, di sviluppo e l'avviamento acquisito a titolo oneroso, se iscritti tra le immobilizzazioni immateriali, sono ammortizzati in cinque esercizi previo parere favorevole del collegio dei revisori dei conti.

6. Le modifiche dei criteri di ammortamento, di cui al comma 5, sono adeguatamente motivate nella nota integrativa.

7. Le partecipazioni in imprese controllate o collegate di cui all' art. 2359, primo comma, numero 1), e terzo comma, del codice civile, sono iscritte per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultate dall'ultimo bilancio approvato; quando la partecipazione è iscritta per la prima volta può essere iscritto il costo d'acquisto, se di ammontare superiore, a condizione che siano fornite adeguate motivazioni nella nota integrativa. Negli esercizi successivi le plusvalenze derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto rispetto all'importo iscritto nell'esercizio precedente sono accantonate in un'apposita riserva facente parte del patrimonio netto; le eventuali minusvalenze sono imputate direttamente a tale riserva se esistente, ovvero, riducono proporzionalmente il valore della partecipazione; qualora l'importo del patrimonio netto sia negativo il maggior valore rispetto a quello della partecipazione iscritto in bilancio è imputato al conto economico.

8. Le partecipazioni, diverse da quelle di cui al comma 7, sono iscritte al costo d'acquisto o di sottoscrizione.

9. I valori mobiliari diversi dalle partecipazioni ed i titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equiparati per legge, sono iscritti al costo d'acquisto maggiorato degli interessi di competenza dell'esercizio.

10. I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzazione. L'ammontare dei crediti iscritto nello stato patrimoniale è svalutato dopo che siano stati esperiti tutti gli atti per ottenerne la riscossione. Tali atti sono esclusi se la stima del costo per tale esperimento supera l'importo da recuperare.

11. I debiti sono iscritti al valore di estinzione.

12. Le rimanenze sono iscritte al minor valore tra il costo d'acquisto, determinato anche secondo quanto previsto al comma 5 ed il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato; il minor valore derivante dall'applicazione dei prezzi di mercato non può essere mantenuto nei successivi bilanci, se sono venuti meno i motivi.»

— Il decreto, legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 recante. «Riordina della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della legge n. 28 settembre 1998, n. 337 «è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 marzo 1999, n. 53, S.O.

— Il Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 recante: «Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione del-

le entrate patrimoniali dello Stato.» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 settembre 1910, n. 227.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 recante: «Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge n. 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro, delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile.» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 febbraio 1996, n. 28, S.O.

— Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 maggio 2001, n. 359 recante: «Regolamento per l'attuazione dell'art. 17 della legge n. 23 dicembre 1999, n. 488, in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale versato dalle imprese in favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 ottobre 2001, n. 229.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 18 e dell'art.8 della citata legge 29 dicembre 1993, n. 580 recante: «Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.»:

«2. Le camere di commercio sono, altresì destinatarie di contributi del bilancio dello Stato, per l'espletamento di funzioni delegate.»

«Art. 8 *(Registro delle imprese)* — 1. È istituito presso la camera di commercio l'ufficio del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile.

2. Al fine di garantire condizioni di uniformità informativa su tutto il territorio nazionale .e, fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari in materia, nonché gli atti amministrativi generali da esse previsti, il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero della giustizia, sentita l'Unioncamere, emana direttive sulla tenuta del registro.

3. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle imprese in conformità agli articoli 2188, e seguenti, del codice civile, nonché alle disposizioni della presente legge e al regolamento di cui al comma 6 del presente articolo, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia.

4. L'ufficio è retto da un conservatore nominato dalla giunta nella persona del segretario generale, ovvero di un dirigente della camera di commercio. L'atto di nomina del conservatore e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di certificazione anagrafica di pubblicità notizia, oltre agli effetti previsti dalle leggi speciali.

6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in modo da assicurare completezza ed organicità di pubblicità per tutte le imprese soggette ad, iscrizione, garantendo la tempestività, dell'informazione su tutto il territorio nazionale. Le modalità di attuazione del presente comma sono regolate ai sensi dell'art. 1-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.»

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 18 della citata legge 29 dicembre 1993, n. 580:

«Art. 18 *(Finanziamento delle camere di commercio).* — 1. A1 finanziamento ordinario delle camere di commercio si provvede mediante:

a) il diritto annuale come determinato ai sensi dei commi 4, 5 e 6;

b) i proventi derivanti dalla gestione di attività e dalla prestazione di servizi e quelli di natura patrimoniale;

c) le entrate e i contributi derivanti da leggi statali, da leggi regionali, da convenzioni o previsti in relazione alle attribuzioni delle camere di commercio;

d) i diritti di segreteria sull'attività certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti;

e) i contributi volontari, i lasciti e le donazioni di cittadini o di enti pubblici e privati;

f) altre entrate e altri contributi.».

— Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 76 della legge 21 novembre 2000, n. 342 recante: «Misure in materia fiscale»: «Art. 76 *(Cessione di crediti tributari da parte di enti locali e Camere di commercio).* — 1. Gli enti locali e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per le entrate di cui all'art. 18 della, legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, possono cedere a terzi a titolo oneroso i loro crediti tributari, compresi gli accessori per interessi, sanzioni e penalità. I rapporti tra l'ente locale o la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed il cessionario sono regolati in via convenzionale.»

Note all'art. 3:

— Si riporta il teste dell'art. 17 della citata legge 29 dicembre 1993, n. 580 recante: «Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.»: «17 *(Collegio dei revisori dei conti).* — Il collegio dei revisori dei conti è e nominato dal consiglio ed composto da tre membri effettivi e da tre membri supplenti, designati rispettivamente dal Ministro dell'economia e delle finanze, con funzioni di presidente, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Presidente della giunta regionale. I membri effettivi e quelli supplenti devono essere iscritti all'albo dei revisori dei conti, salvo che si tratti di dirigenti o funzionari pubblici e nel rispetto del vincolo di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

2. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere designati per due sole volte consecutivamente. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente, la durata dell'incarico del nuovo revisore e limitata alla residua parte del quadriennio in corso, calcolata a decorrere data di adozione della deliberazione di nomina dell'intero collegio.

3. Qualora una delle amministrazioni di cui al comma 1, non proceda, entro il termine di cui all'art. 3 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 1994, n. 444, alla designazione del membro effettivo, il revisore mancante sarà provvisoriamente sostituito da uno dei revisori supplenti designati dalle altre amministrazioni rappresentate nel collegio.

4. I principi di cui al comma 3 si applicano anche al collegio dei revisori delle aziende speciali.

5. I revisori dei conti hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti della camera di commercio.

6. Il collegio dei revisori dei conti, in conformità allo statuto, alle disposizioni della presente legge, alle relative norme di attuazione esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della, camera di commercio e attesta la corrispondenza del bilancio d'esercizio alle risultanze, delle scritture contabili, redigendo una relazione da allegare al progetto di bilancio d'esercizio predisposto dalla giunta.

7. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico; di concerto con il Ministero dell'economia e delle, finanze, sono stabiliti i contenuti in base ai quali è redatta la relazione di cui al comma 6, nonché eventuali modalità operative per lo volgimento dei compiti del collegio.

8. Al collegio dei revisori dei conti si applicano i principi del codice civile relativi ai sindaci delle, società per azioni, in quanto compatibili.».

— Si riporta il testo dell'art. 2943 del codice civile : «Art. 2943 *(Interruzione da parte del titolare).* — La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo.

É pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio.

L'interruzione si verifica anche se il giudice adito è incompetente.

La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore e dell'atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.».

10G0234

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 ottobre 2010.

Approvazione della convenzione, stipulata in data 5 luglio 2010, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, la Rai - Radiotelevisione italiana S.p.a. e NewCo. Rai International S.p.a. per l'offerta televisiva, radiofonica e multimediale per l'estero (denominata Rai Italia).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DEGLI AFFARI ESTERI

E

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante «Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva» e successive modificazioni ed, in particolare, gli articoli 19 e 20 che prevedono che la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo effettui, sulla base di una convenzione aggiuntiva da stipularsi con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, programmi televisivi e radiofonici destinati a stazioni radiofoniche e televisive di altri Paesi per la diffusione e la conoscenza della lingua e della cultura italiana nel mondo;

Vista la legge 25 giugno 1993, n. 206 recante «Disposizioni sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo» e successive modificazioni;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» e successive modificazioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed, in particolare, l'art. 16 che disciplina le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112 recante «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione» e successive modificazioni;

Visto il «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici» di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni ed, in particolare, l'art. 11 in base al quale restano ferme le competenze in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici attribuite dalle vigenti norme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visti, altresì, gli articoli 45 e 49 del suddetto «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici» che prevedono, rispettivamente, la definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo nonché la disciplina della Rai - Radiotelevisione italiana S.p.a., alla quale viene affidata, ai sensi del comma 1 del citato art. 49, fino al 6 maggio 2016, la concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo;

Visto l'art. 2, comma 131, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 recante «Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria» convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 che dispone, tra l'altro, che: «Le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle comunicazioni, e, limitatamente alle convenzioni aggiuntive di cui all'art. 20, terzo comma, della stessa legge, con il Ministro degli affari esteri. Il pagamento dei corrispettivi è effettuato nell'anno successivo alla prestazione dei servizi derivanti dalle convenzioni.»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1997 recante «Approvazione della convenzione stipulata in data 11 giugno 1997 fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a., per la predisposizione di programmi radiofonici e televisivi destinati a stazioni estere;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» ed, in particolare, l'art. 1, comma 1248, che ha prorogato fino al 31 dicembre 2006 le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle comunicazioni in data 3 agosto 2007 recante «Approvazione della convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., per l'offerta televisiva, radiofonica e multimediale per l'estero (detta Rai International)», stipulata il 26 luglio 2007;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 6 aprile 2007 recante «Approvazione del Contratto nazionale di servizio stipulato tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. per il triennio 2007-2009»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 maggio 2008 con il quale l'on. Paolo Bonaiuti è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 giugno 2008 con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, on. Paolo Bonaiuti, sono state delegate le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di informazione, comunicazione ed editoria, ivi compresa l'attuazione delle relative politiche;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009 ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, con cui «all'on. Paolo Romani è delegata, fermi restando la responsabilità politica e i poteri di indirizzo politico del Ministro, ai sensi dell'art. 95 della Costituzione, la trattazione degli affari, che ai sensi delle norme vigenti non siano attribuiti alla specifica competenza dei dirigenti, nell'ambito delle materie di competenza del Dipartimento delle comunicazioni. In particolare le materie relative ai settori delle poste, delle telecomunicazioni, della comunicazione elettronica, delle reti multimediali, dell'informatica, della telematica, della radiodiffusione sonora e televisiva, delle tecnologie innovative applicate al settore delle comunicazioni» nonché l'art. 2, comma 1, con cui è, altresì, «delegata, nell'ambito delle competenze di cui all'art. 1, la firma dei relativi atti e provvedimenti»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2009 con cui al Sottosegretario di Stato presso il Ministero dello sviluppo economico on. Paolo Romani è stato attribuito il titolo di Vice Ministro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 2010 con cui è stata «confermata la delega di funzioni conferita al Vice Ministro presso il Ministero dello sviluppo economico on. Paolo Romani con decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2009»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2009 concernente l'approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'anno 2010;

Ritenuta la necessità di stipulare a decorrere dal 1° gennaio 2010, con durata pari a quella prevista dall'art. 49, comma 1, dell'anzidetto «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici» di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni, l'annessa convenzione, le cui condizioni e modalità delle prestazioni sono, comunque, rinegoziate ogni triennio;

Vista la convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. e NewCo. Rai International S.p.a. per l'offerta televisiva, radiofonica e multimediale per l'estero (detta RAI Italia), stipulata in data 5 luglio 2010;

Considerato che, ai sensi del comma 2, del citato art. 6, entro due mesi dalla scadenza di ogni esercizio finanziario, la Presidenza del Consiglio dei Ministri comunica alla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. le condizioni economiche alle quali intende continuare a fruire delle prestazioni di cui alla convenzione medesima per l'anno successivo in relazione alle disponibilità di bilancio sull'apposito capitolo di spesa;

Considerato che l'anzidetta convenzione prevede all'art. 6, comma 1, un corrispettivo annuo definito, per l'anno 2010, nella misura di euro 25.000.000,00 (venticinque milioni/00) compresa l'IVA di legge;

Accertata la necessaria disponibilità finanziaria sull'apposito capitolo del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2010;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni in premessa, è approvata, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni, l'annessa convenzione stipulata, in data 5 luglio 2010, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. e NewCo. Rai International S.p.a. per l'offerta televisiva, radiofonica e multimediale per l'estero (denominata RAI Italia).

2. Ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni, i relativi impegni di spesa sono assunti con decreti dirigenziali.

Il presente decreto è trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all'Ufficio di bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2010

p. *il Presidente*
il Sottosegretario di Stato
BONAIUTI

Il Ministro
degli affari esteri
FRATTINI

Il Ministro
dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro
dello sviluppo economico
ROMANI

Registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 2010
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 19, foglio n. 3.
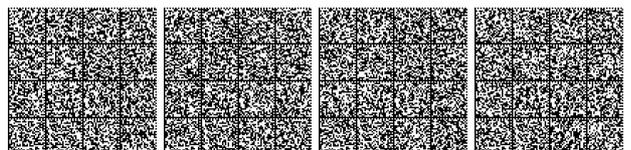
ALLEGATO

CONVENZIONE STIPULATA TRA LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA, LA RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA E NEWCO. RAI INTERNATIONAL SPA PER L'OFFERTA TELEVISIVA, RADIOFONICA E MULTIMEDIALE PER L'ESTERO (DENOMINATA RAI ITALIA).

Visti gli articoli 19, comma 1, lettera *b)* e 20, comma 3, della legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni nella parte in cui prevedono che la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo effettui programmi televisivi e radiofonici destinati a stazioni radiofoniche e televisive di altri Paesi per la diffusione e la conoscenza della lingua e della cultura italiana nel mondo, regolati mediante apposita convenzione aggiuntiva stipulata con la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112 recante «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione» e successive modificazioni;

Visto il «Testo unico della radiotelevisione» (di seguito: *TU)* di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni il cui art. 45, comma 1, prevede che il servizio pubblico radiotelevisivo è affidato per concessione alla RAI che lo svolge, tra l'altro, sulla base di un Contratto nazionale di servizio;

Visto il Contratto nazionale di servizio stipulato ai sensi del citato art. 45, comma 1, TU, tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI-Radiotelevisione italiana Spa per il triennio 2007-2009 e approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni in data 6 aprile 2007, in fase di rinnovo con riferimento al triennio 2010-2012, il cui art. 9, comma 1, stabilisce che: «La Rai si impegna a promuovere e diffondere la conoscenza della lingua, della cultura e dell'economia italiane nel mondo, con l'obiettivo di assicurare un adeguato livello di informazione delle comunità italiane all'estero sull'evoluzione della società italiana nonché per consentire ai cittadini italiani residenti all'estero un adeguato accesso all'informazione e alla comunicazione politica, in particolare nei periodi interessati da campagne elettorali e referendarie. La Rai si impegna altresì a realizzare nuove forme di programmazione per l'estero che consentano di portare la cultura italiana, anche di carattere regionale, ad un più vasto pubblico internazionale»;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 45, lett. *e)* del Testo Unico della radiotelevisione, la RAI ha costituito la società NewCo. Rai International Spa per lo svolgimento, in forma imprenditoriale, delle attività previste da tale disposizione, finalizzate alla conoscenza ed alla valorizzazione della lingua, della cultura e della impresa italiana nel mondo, in coerenza con le finalità di cui alla presente convenzione;

Vista la convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la RAI - Radiotelevisione italiana Spa, per l'offerta televisiva, radiofonica e multimediale per l'estero (denominata Rai International) stipulata il 26 luglio 2007 ed approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle comunicazioni in data 3 agosto 2007;

Considerato che la suddetta convenzione, ai sensi di quanto previsto all'articolo 10, comma 1, ha una durata pari a quella prevista dall'art. 49, comma 1, del Testo Unico della radiotelevisione di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 che dispone: «la concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidata, fino al 6 maggio 2016, alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa»;

Considerato, altresì, che l'anzidetto art. 10, prevede, al comma 2, che «le condizioni e le modalità stabilite nella presente convenzione sono comunque rinegoziate ogni triennio»;

Considerato che l'offerta televisiva, radiofonica e multimediale per l'estero della RAI–Radiotelevisione italiana Spa, originariamente denominata «Rai International» ha assunto la denominazione «Rai Italia»;

Considerato che all'esito dell'attuale negoziazione, le condizioni e le modalità delle prestazioni sono state individuate e, con la presente disciplinate, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2012;

Considerato che la RAI, ai sensi della predetta normativa, ed in particolare del Contratto di servizio, riconosce come tratto distintivo della missione del servizio pubblico la qualità dell'offerta radiotelevisiva e si impegna affinché tale obiettivo sia perseguito anche nei generi a più ampia diffusione;

Visto il Protocollo d'intesa sottoscritto a Roma il 17 dicembre 2008 tra il Ministero degli affari esteri, la RAI - Radiotelevisione italiana Spa e NewCo. Rai International nonché il decreto del Ministro degli affari esteri 17 marzo 2009 di recepimento dell'anzidetto Protocollo d'intesa;

Visto l'allegato prospetto per l'alimentazione dell'offerta presentato dalla RAI - Radiotelevisione italiana Spa concernente la programmazione televisiva, radiofonica e multimediale per l'estero per l'anno 2010 ed i relativi costi previsionali ad esso allegati;

Considerato, altresì, che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione;

la Presidenza del Consiglio dei Ministri – codice fiscale n. 80188230587, nella persona del Cons. Elisa Grande, Capo del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri

e

la RAI–Radiotelevisione italiana Spa, C.F., P. IVA ed iscrizione al Registro delle Imprese n. 06382641006, società di interesse nazionale con sede sociale in Roma nella persona del Presidente Dott. Paolo Garimberti e del Direttore Generale Prof. Mauro Masi

e

la NewCo Rai International Spa, C.F., P. IVA ed iscrizione al Registro delle Imprese n. 07438661006 con sede sociale in Roma nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Pier Luigi Malesani

stipulano quanto segue

Art. 1.

Oggetto e finalità della convenzione

1. La convenzione ha ad oggetto l'offerta di programmazione televisiva, radiofonica e multimediale, nonché i servizi tecnologici, di cui RAI abbia la disponibilità per la produzione e per la trasmissione del segnale relativamente alla programmazione della RAI per l'estero, diffusa anche per tutto l'arco delle 24 ore, in linea con gli obiettivi del servizio pubblico radiotelevisivo e le istanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri in termini di arricchimento nei contenuti e nelle modalità di fruizione dell'offerta dedicata all'esportazione del sistema paese all'estero.

2. La RAI potrà effettuare le attività di cui al primo comma anche attraverso rapporti negoziali con la NewCo. Rai International Spa, costituita ai sensi dell'art. 45, lett. *e)*,del T.U. citato in premessa.

3. In particolare, la RAI si impegna, con riferimento al dimensionamento quantitativo dell'offerta di cui al successivo articolo 3 ed in relazione agli attuali sistemi di distribuzione tecnica, a:

promuovere e diffondere la conoscenza della lingua, della cultura e dell'imprenditoria italiana nel mondo, con l'obiettivo di assicurare un adeguato livello di informazione delle comunità italiane all'estero sull'evoluzione della società italiana nonché consentire ai cittadini italiani residenti all'estero un adeguato accesso all'informazione e alla comunicazione politica, in particolare nei periodi interessati da campagne elettorali e referendarie, sulle tematiche di interesse generale e su quelle di interesse specifico (circoscrizioni elettorali di riferimento);

realizzare nuove forme di programmazione per l'estero che consentano di portare la cultura italiana, anche di carattere regionale, ad un più vasto pubblico internazionale. In particolare, realizzare nuove ed originali offerte per l'estero, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria rivolte ad aree geografiche particolari e finalizzate a promuovere l'Italia in termini di valori, cultura, stile di vita, beni artistici e paesaggistici, produzioni creative, enogastronomiche, industriali e manifatturiere e posizione in ambito internazionale;

assicurare un'adeguata offerta informativa, di intrattenimento e sportiva con riferimento al target individuato nel successivo comma 4 per contribuire a mantenere solido e vitale il rapporto tra gli italiani all'estero, le persone di origine italiana e l'Italia, anche attraverso logiche di reciprocità tese a valorizzare in Italia le esperienze degli italiani
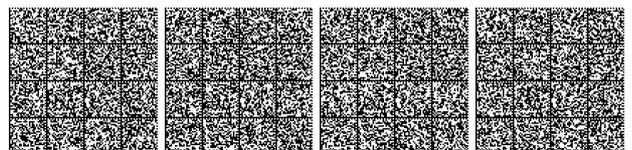
all'estero anche mediante la previsione di strumenti idonei ad assicurare una «informazione di ritorno»;

affermarsi come un partner-chiave nel sostegno alla promozione del sistema-Italia all'estero;

informare sulle iniziative istituzionali italiane relative ai temi delle politiche e relazioni internazionali;

garantire un adeguato livello tecnico del segnale e la fruizione della programmazione da parte degli utenti finali, tenendo conto dei diversi fusi orari di riferimento;

effettuare il monitoraggio della programmazione per l'estero nonché della distribuzione del segnale secondo quanto previsto al successivo articolo 4.

4. La RAI si impegna a considerare come target di riferimento della propria offerta internazionale le comunità italiane residenti all'estero, gli italiani temporaneamente all'estero per motivi di lavoro o personali e i cittadini stranieri di origine italiana, cui vanno aggiunti i cittadini stranieri interessati o interessabili all'Italia ed al suo sistema di valori, cultura, stile di vita, beni artistici e paesaggistici, creatività e prodotti.

5. La Presidenza del Consiglio dei Ministri concede alla RAI, a titolo gratuito, licenza non esclusiva di utilizzazione per le proprie finalità istituzionali di servizio pubblico radiotelevisivo, della library nella propria disponibilità contenuti avente ad oggetto documentazione di natura istituzionale riconducibile ai generi informazione, approfondimento, comunicazione sociale, pubblica utilità, formazione e promozione culturale, in un'ottica di ulteriore arricchimento della complessiva offerta destinata all'estero ed in linea con le finalità esplicitate nei precedenti commi 3 e 4.

6. La RAI, in caso di utilizzo dei suddetti materiali ai sensi del precedente comma, è tenuta ad inserire un'opportuna dizione nei titoli di testa o di coda dei programmi e/o rubriche televisive e/o radiofoniche che saranno appositamente realizzati in virtù della presente convenzione che evidenzi la collaborazione con la Presidenza attraverso la dicitura "documentazione fornita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri".

Art. 2.

L'offerta televisiva, radiofonica e multimediale

1. Alla luce delle premesse e delle finalità di cui al precedente articolo, la RAI riconosce come tratto distintivo della propria missione di servizio pubblico la qualità dell'offerta televisiva, radiofonica e multimediale destinata all'estero e si impegna a continuare la predisposizione di programmi televisivi, radiofonici e, nel rispetto di quanto indicato al secondo comma, multimediali destinati all'estero, in aderenza con le caratteristiche socio-culturali dei diversi paesi nonché dei differenti pubblici di riferimento, nella misura di:

680 ore annue di programmazione televisiva originale;

8.760 ore annue di programmazione televisiva;

2.500 ore annue di programmazione radiofonica originale;

8.760 ore annue di programmazione radiofonica;

dedicati ai seguenti generi:

a) informazione: notiziari con programmazione sistematica o straordinaria; programmi relativi ad avvenimenti a carattere sistematico o straordinario; informazione istituzionale e parlamentare; dibattiti politici; informazione religiosa;

b) approfondimento: rubriche tematiche, inchieste e dibattiti, talk show, reportage, attinenti a temi sociali, politici, economici, di costume e di attualità; rubriche e contenitori televisivi con prevalente contenuto di servizio e di ausilio alla vita quotidiana e ai temi del benessere e della salute;

c) sport: manifestazioni sportive nazionali e internazionali trasmesse in diretta o registrate, di interesse generale e di settore; notiziari, rubriche e inchieste, finestre periodiche almeno settimanali sulle reti digitali relative agli sport dilettantistici e minori;
d) lavoro, comunicazione sociale, pubblica utilità, Turismo e qualità del territorio, Promozione culturale, scuola e formazione, Spettacolo, Minori, Promozione dell'audiovisivo e Insegnamento della lingua italiana, generi che saranno definiti in coerenza con le previsioni del Contratto di Servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI-Radiotelevisione italiana Spa per il triennio 2010-2012.

2. Con riguardo alla programmazione multimediale, la RAI si impegna ad assicurare la trasmissione via internet delle produzioni originali radiofoniche e televisive per l'estero di cui abbia la disponibilità dei diritti.

3. La RAI si impegna ad utilizzare nell'ambito della programmazione per l'estero i diritti che abbia potuto acquisire inerenti la trasmissione delle partite di calcio dei Campionati Italiani di Calcio di Serie A e Serie B compatibilmente con la disponibilità dei medesimi in relazione alle condizioni di mercato.

4. La RAI si impegna ad alimentare la programmazione oggetto della presente convenzione sulla base delle specifiche iniziative editoriali attivate a seguito degli accordi definiti con Enti ed Istituzioni per la valorizzazione del Sistema Paese all'estero.

Art. 3.

Palinsesto dell'offerta televisiva, radiofonica e multimediale

1. La RAI si impegna a trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il mese di novembre antecedente a ciascun anno di riferimento della convenzione successivo al 2010, lo schema di palinsesto dell'offerta televisiva, radiofonica e multimediale di cui all'articolo 2, recante l'indicazione delle ore di programmazione distinte in programmazione originale e non, nonché la suddivisione per genere, target di riferimento ed area di distribuzione territoriale, corredata da un prospetto relativo ai costi previsti per le prestazioni dedotte in convenzione.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro un mese dalla data di ricezione del suddetto palinsesto, comunica alla RAI – Radiotelevisione italiana Spa le eventuali osservazioni.

3. Eventuali variazioni del palinsesto devono essere preventivamente comunicate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 4.

Monitoraggio

1. Il monitoraggio della presente convenzione è svolto dalla RAI – Radiotelevisione italiana Spa con cadenza semestrale e le relative risultanze, comprensive delle informative e dei rapporti di cui ai successivi commi del presente articolo, sono trasmesse al termine di ciascun semestre e comunque non oltre il mese successivo al semestre di riferimento, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria ai fini dell'esame da parte della Commissione di monitoraggio di cui al successivo articolo 5 e per l'adozione degli eventuali interventi tesi al costante allineamento dell'offerta e delle modalità di distribuzione rispetto alle finalità della presente convenzione.
2. Il suddetto monitoraggio si esplica attraverso una dettagliata informativa della programmazione televisiva e radiofonica trasmessa da RAI Italia raggruppata secondo i generi indicati al precedente articolo 2 nonché attraverso rapporti sulla dimensione quantitativa degli utenti finali rispetto ai diversi territori, sulla produzione originale per l'estero, specificando le percentuali per genere, per territori ed i mezzi tecnici nonché le modalità di distribuzione all'utente finale (tipologia di piattaforma distributiva, trasmissione in chiaro e *pay)*. Il monitoraggio inoltre prevede un rapporto sui programmi dei canali terrestri e satellitari RAI trasmessi nei palinsesti per l'estero, con le percentuali per genere, per territori e con l'indicazione dei mezzi tecnici di distribuzione, nonché sulla qualità tecnica del segnale.
3. Ai fini della verifica dei risultati di cui alla presente convenzione, il Ministero degli Affari Esteri fa pervenire, entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di ciascun anno di riferimento della convenzione stessa, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, sulla base delle indicazioni acquisite dalle rappresentanze diplomatico-consolari italiane all'estero, una nota informativa in merito alla qualità, diffusione, ricezione del segnale nonché al gradimento dei programmi trasmessi nell'anno di riferimento in attuazione della presente convenzione.

Art. 5.

Commissione di monitoraggio

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente convenzione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria si impegna ad istituire un'apposita Commissione permanente di monitoraggio così composta: Capo del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, tre rappresentanti designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'Informazio-

ne e l'Editoria, un rappresentante designato dal Ministero degli Affari Esteri e quattro rappresentanti designati dalla RAI. La Commissione è presieduta dal Capo del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria che, in caso di impedimento, può designare, con formale atto un proprio delegato.
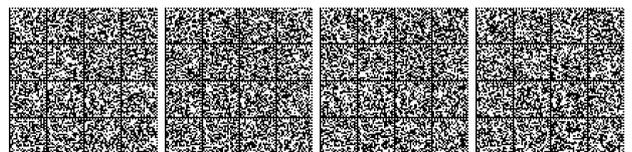
2. Le rispettive componenti della Commissione possono definire eventuali integrazioni della Commissione stessa in funzione degli argomenti trattati.

3. La Commissione permanente di monitoraggio ha il compito di procedere, anche alla luce dell'evoluzione dello scenario di riferimento, alla definizione delle più efficaci modalità operative di applicazione e di sviluppo delle attività e degli obblighi previsti nella presente convenzione, nonché di valutare e verificare i risultati raggiunti dalla presente convenzione anche sulla base delle risultanze del monitoraggio contenute nelle informative e nei rapporti di cui all'articolo 4 nonché della nota del Ministero degli Affari Esteri di cui al medesimo articolo 4.

4. La Commissione permanente di monitoraggio segnala, altresì, le proprie valutazioni e le verifiche effettuate sui risultati raggiunti dalla suddetta Convenzione, alle parti ed eventualmente anche al Comitato di cui al comma 8 del presente articolo per l'adozione degli interventi ritenuti necessari per il costante allineamento dell'offerta e delle modalità di distribuzione rispetto alle finalità della Convenzione stessa.

5. Per la validità delle riunioni della Commissione permanente di monitoraggio è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le determinazioni sono assunte con il voto della maggioranza dei presenti ad esclusione degli astenuti. In caso di parità di voti prevale la deliberazione alla quale aderisce il Presidente.

6. Il Capo del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria provvede con proprio decreto alla nomina dei componenti della Commissione permanente di monitoraggio nonché della segreteria tecnica, composta da funzionari del Dipartimento stesso, di cui la Commissione stessa si avvale per l'assolvimento dei propri compiti.

7. La Commissione permanente di monitoraggio, per quanto non disposto dalla presente convenzione, può approvare, per il proprio funzionamento, uno specifico regolamento.

8. La Presidenza del Consiglio dei Ministri per le questioni di competenza attinenti all'attuazione della presente convenzione potrà avvalersi di un apposito Comitato, presieduto dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega di funzioni relative all'informazione e all'editoria o, in sua vece, dal Capo del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria e composto da rappresentanti della stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero degli Affari Esteri,del Ministero delle Comunicazioni e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, alle cui riunioni potranno essere chiamati a partecipare rappresentanti della RAI e di altri organismi interessati per le valutazioni congiunte inerenti il monitoraggio delle attività previste in convenzione. Tale Comitato valuterà, tra l'altro, le osservazioni, le segnalazioni ed i suggerimenti degli italiani nel mondo in merito ai programmi radiotelevisivi per l'estero ed al loro contenuto sotto il profilo informativo e culturale, al fine di formulare eventuali proposte e suggerimenti correttivi, in coerenza con le linee guida della presente convenzione.

Art. 6.

Corrispettivo

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, preso atto delle valutazioni effettuate dalla Commissione permanente di monitoraggio ai fini di quanto previsto al precedente art. 5 corrisponde, per le prestazioni di cui alla presente convenzione, alla RAI–Radiotelevisione italiana Spa, un corrispettivo annuo definito, per l'anno 2010, nella misura di Euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni/00) compresa l'IVA di legge.

2. Entro due mesi dalla scadenza di ogni esercizio finanziario, la Presidenza del Consiglio dei Ministri comunicherà alla RAI, le condizioni economiche alle quali intende continuare a fruire delle prestazioni di cui alla presente convenzione per l'anno successivo in relazione alle disponibilità di bilancio sull'apposito capitolo di spesa e RAI comunicherà l'eventuale adeguamento del numero di ore di trasmissione televisiva e radiofonica da effettuare rispetto al numero di ore indicato al precedente articolo 2.

3. Il suddetto corrispettivo si intenderà comprensivo di tutte le spese relative alla produzione ed alla diffusione dei programmi, in esse comprese le erogazioni per diritti d'autore, diritti connessi ed affini, nonché le spese tecniche per l'utilizzo dei mezzi satellitari, multimediali, per l'organizzazione e gestione dei palinsesti, ecc.

4. La RAI rimetterà alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per ciascun esercizio finanziario, una fattura posticipata, firmata dal legale rappresentante, corredata da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante i costi sostenuti in relazione alle prestazioni dedotte in convenzione, le ore di programmazione, distinte in programmazione originale e non, suddivise per genere, target di riferimento ed area di distribuzione territoriale nonché l'effettivo livello tecnico del segnale.

5. La fattura deve contenere, in detrazione del corrispettivo annuo previsto per le prestazioni di cui alla presente convenzione, il valore dell'eventuale diminuzione del numero delle ore di programmazione di cui all'articolo 2, comma 1, della convenzione stessa, secondo i seguenti parametri:

euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per ciascuna ora di programmazione radiofonica;

euro 5.000,00 (cinquemila/00) per ciascuna ora di programmazione televisiva.

6. Superato il 10% delle ore non trasmesse si applica anche la penalità prevista al successivo articolo 9.

Art. 7.

Deposito cauzionale

1. A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione, la RAI deve costituire, alla data di entrata in vigore della convenzione medesima, un deposito cauzionale vincolato a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri presso un primario Istituto di Credito di euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00) in titoli di Stato o equiparati al loro valore nominale.

2. Gli interessi sulla somma depositata sono di spettanza della società concessionaria.

3. Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge l'imposta sul valore aggiunto, ove dovuta, sui rimborsi per i servizi effettuati dalla concessionaria è a carico delle amministrazioni dello stato richiedenti, mentre le spese contrattuali della presente convenzione sono a carico della predetta società.

Art. 8.

Arbitrato

1. Le Parti contraenti si impegnano a risolvere in via amichevole tutte le controversie che dovessero insorgere in applicazione della presente convenzione.

2. In caso di mancato accordo, la controversia sarà deferita al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri nominati, rispettivamente, uno dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, uno dalla RAI ed infine un terzo, con funzioni di presidente, dal Presidente del Consiglio di Stato.

3. Il collegio arbitrale decide ritualmente.

Art. 9

Penalità

1. In caso di inadempienza della RAI nell'espletamento dei servizi previsti, non dovuta a cause di forza maggiore, verranno applicate le seguenti penali:

euro 5.000,00 (cinquemila/00), per ciascun giorno di ritardo nella consegna del palinsesto dell'offerta televisiva, radiofonica e multimediale oltre il termine previsto dal precedente articolo 3;

euro 5.000,00 (cinquemila/00), per ciascun giorno di ritardo nella consegna della documentazione di cui all'articolo 4;

euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), per ciascuna ora di riduzione dei programmi radiofonici superiore al 10% annuo;
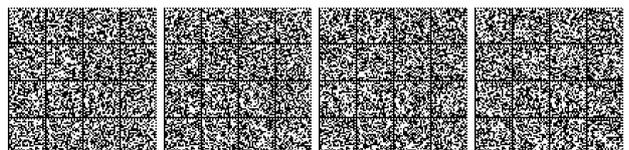
euro 5.500,00 (cinquemilalacinquecento/00), per ciascuna ora di riduzione dei programmi televisivi superiore al 10% annuo.

2. Il pagamento della suddetta penalità non esonera la RAI da eventuale responsabilità verso terzi.

3. Il pagamento della penalità sopra evidenziata deve essere effettuato entro un mese dalla relativa richiesta dell'Amministrazione. Trascorso tale termine, gli importi dovuti sono detratti dal corrispettivo di cui al precedente articolo 5. In caso di impossibilità di detrazione dal corrispettivo, gli importi dovuti sono prelevati dal deposito cauzionale di cui all'articolo 7, che dovrà essere tempestivamente reintegrato.

4. A seguito di continuate inadempienze, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dopo averlo notificato, può a suo insindacabile giudizio, disporre l'immediata risoluzione della presente convenzione.

Art. 10

Ulteriori accordi

Le Parti convengono che costituirà oggetto di specifica trattativa e separata valorizzazione, sulla base della comune intesa tra le Parti, la disciplina dei seguenti aspetti (che, se condivisi, si tradurranno in accordi applicativi alla presente convenzione):

il potenziamento di una offerta televisiva internazionale che preveda, accanto al canale generalista, dovunque possibile e nel tempo più breve possibile, un canale "all news", avvalendosi, per questo canale, prevalentemente di RAI News 24. Ulteriori offerte potranno essere realizzate utilizzando contenuti d'archivio, programmi tratti dalle Reti e Testate RAI e programmi originali di produzione e/o d'acquisto, privilegiando in particolare sport e news;

l'ampliamento e/o diversificazione della programmazione televisiva e radiofonica dell'attuale RAI Italia per singole aree geografiche, con un interesse specifico, per quanto riguarda l'offerta radiofonica ed in prospettiva per quella televisiva, per l'area del Mediterraneo e dei Balcani nonchè l'adozione di opportuni strumenti quali, a titolo esemplificativo, il bilinguismo o comunque di sottotitoli o doppiaggio per rendere comprensibile l'offerta televisiva e radiofonica, almeno in parte, anche a chi non conosce l'italiano;

la separazione dei palinsesti tra Asia ed Africa;

il potenziamento della promozione di RAI Italia ovunque si realizzano nuove iniziative di distribuzione;

l'implementazione di un sistema che, impiegando strumenti ed indicatori idonei - quali, in particolare, le osservazioni, le segnalazioni ed i suggerimenti degli italiani nel mondo in merito ai programmi radiotelevisivi per l'estero - possa consentire di effettuare adeguate valutazioni in merito alla qualità della programmazione percepita e alla qualità tecnica del segnale, in rapporto alla copertura geografica dei territori e ai canali distributivi, comprese le forme di accesso, attraverso monitoraggi sulla distribuzione del segnale, sul rispetto degli standard tecnici, nonché sul riscontro quantitativo in termini di utenti raggiunti;

l'attivazione, sulla base delle risultanze del predetto monitoraggio, di specifiche iniziative volte a modificare la programmazione di RAI Italia rispetto ai target di riferimento nei diversi territori con l'obiettivo di incrementare i livelli di audience, in relazione ai risultati emersi dal monitoraggio ed ai parametri attesi.

Art. 11.

Durata

1. La presente convenzione decorre dal 1 gennaio 2010 e avrà durata pari a quella prevista dall'art. 49, comma 1 del Testo Unico della radiotelevisione, emanato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

2. Le condizioni e le modalità delle prestazioni stabilite nella presente convenzione sono comunque rinegoziate ogni triennio. La Presidenza del Consiglio e la RAI si impegnano ad adeguare la presente convenzione alla normativa sopravvenuta nel corso del triennio di vigenza.

Qualora circostanze straordinarie determinino intollerabili squilibri delle prestazioni previste nella presente convenzione, a richiesta di una delle Parti potrà procedersi alla revisione degli obblighi stabiliti in convenzione.

3. La presente convenzione, che viene approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro degli Affari Esteri, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro delle Comunicazioni, diviene esecutiva per la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, dopo la registrazione da parte degli organi di controllo. Roma, 5 luglio 2010

Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria
GRANDE

Per la RAI-Radiotelevisione italiana Spa
Il presidente
GARIMBERTI

Per la NewCo. Rai International S.p.a.
MALESANI

10A14911

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 dicembre 2010.

Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Liguria nei giorni 30, 31 ottobre e 1º novembre 2010. (Ordinanza n. 3909).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio del 5 novembre 2010, con il quale è stato dichiarato stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Liguria nei giorni 30, 31 ottobre e 1° novembre 2010;

Considerato che, a seguito dei predetti fenomeni atmosferici, si sono verificati esondazioni dei corsi d'acqua, allagamenti e danni alla viabilità, alle abitazioni ed alle infrastrutture, nonché una situazione di grave pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione degli interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza nei territori alluvionati, consentendo la ripresa delle normali condizioni di vita delle popolazioni ed il riavvio delle attività produttive, nonché la messa in sicurezza dei territori e delle strutture interessati dall'evento in questione;

Ritenuto, quindi, necessario ed urgente disporre l'espletamento di iniziative di carattere straordinario ed urgente finalizzate al rapido ritorno alle normali condizioni di vita;
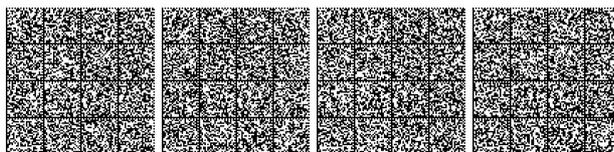
Acquisita l'intesa della Regione Liguria con nota del 26 novembre 2010;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Presidente della regione Liguria è nominato Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi di cui in premessa. Il Commissario delegato, previa individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi calamitosi, provvede, anche avvalendosi di soggetti attuatori dallo stesso nominati, che agiscono sulla base di specifiche direttive ed indicazioni impartite, all'accertamento dei danni, all'adozione di tutte le necessarie ed urgenti iniziative volte a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare la indispensabile assistenza alle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi ed a porre in essere ogni utile attività per l'avvio, in termini di somma urgenza, della messa in sicurezza delle aree colpite e degli interventi urgenti di prevenzione.

2. Il Commissario delegato e i soggetti attuatori, che svolgono le loro funzioni a titolo gratuito, per gli adempimenti di propria competenza si avvalgono, senza ulteriori oneri, della collaborazione delle strutture regionali, degli enti territoriali e non territoriali, nonché delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.

3. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvede entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana alla predisposizione, anche per stralci successivi, di un piano degli interventi per il superamento dell'emergenza, ed all'avvio urgente della messa in sicurezza dei territori individuati ai sensi del comma 1. Il piano degli interventi, predisposto, secondo modalità definite dal Commissario delegato, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e con il coinvolgimento degli enti locali interessati, deve contenere:

a) la quantificazione del fabbisogno per la copertura delle spese sostenute da parte delle Amministrazione dei territori interessati dagli eventi calamitosi nelle fasi di prima emergenza e comunque prima della pubblicazione della presente ordinanza, sulla base di apposita rendicontazione, ivi compresi gli interventi di somma urgenza;

b) la quantificazione del fabbisogno per il finanziamento degli interventi di somma urgenza necessari, nonché per l'avvio dei primi interventi urgenti necessari per la messa in sicurezza dei territori interessati mediante il ripristino in condizioni di sicurezza della viabilità, degli impianti e delle infrastrutture pubbliche e di pubblica utilità, ivi compresi quelli di monitoraggio e sorveglianza che sono stati danneggiati, nonché per la stabilizzazione dei versanti, la pulizia e la manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua, delle opere di difesa idraulica;

c) la quantificazione del fabbisogno per la concessione dei contributi per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità;

d) la quantificazione del fabbisogno per la concessione dei contributi per la ripresa delle attività produttive ed economiche da parte di imprese che abbiano subito danni ai beni immobili e mobili;

e) la quantificazione del fabbisogno per la concessione dei contributi per il ripristino dei beni immobili gravemente danneggiati destinati ad abitazione principale;

f) la individuazione di appositi siti di stoccaggio provvisorio ove depositare i fanghi, i detriti ed i materiali, definendo d'intesa con gli enti ordinariamente competenti le modalità per il loro successivo smaltimento in impianti autorizzati.

4. Il Commissario delegato è autorizzato a rimborsare le spese sostenute dai comuni per i primi interventi di soccorso ed assistenza alla popolazione, debitamente documentate.

5. Il Commissario delegato assicura il coordinamento della gestione degli interventi di cui alla presente ordinanza con quelli incidenti su ambiti territoriali già interessati da altri eventi alluvionali.

6. Il Commissario delegato provvede a soddisfare i fabbisogni di cui al comma 4 nei imiti delle risorse finanziarie disponibili.

Art. 2.

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente ordinanza, che sono dichiarati indifferibili, urgenti, di pubblica utilità e costituiscono variante ai piani urbanistici, il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori di cui all'art. 1, comma 1, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, può affidare la progettazione anche a liberi professionisti, avvalendosi, ove necessario, delle deroghe di cui all'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3903 del 22 ottobre 2010 nell'ambito delle risorse di cui all'art. 5.

2. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, per gli interventi di competenza, provvede all'approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso.

3. Fermo restando quanto stabilito al successivo comma 4, i pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente,
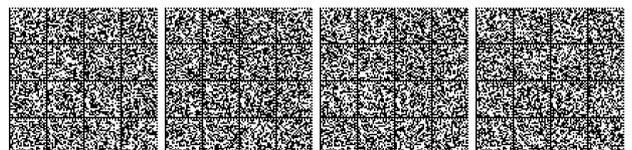
in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.

4. Per i progetti di interventi e di opere per cui è prevista dalla normativa vigente la procedura di valutazione di impatto ambientale statale o regionale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto-legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni ed integrazioni, la procedura medesima deve essere conclusa entro il termine massimo di 30 giorni dalla attivazione. In caso di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, alla valutazione stessa si procede in una apposita conferenza di servizi, da concludersi entro 15 giorni dalla convocazione. Nei casi di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, in ordine a progetti di interventi ed opere di competenza statale in sede di conferenza di servizi dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Presidente del Consiglio dei Ministri in deroga alla procedura prevista dall'art. 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, i cui termini sono ridotti della metà.

5. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvede, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

Art. 3.

1. I rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato, debitamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile ed impiegate in occasione degli eventi in premessa, alla Croce Rossa Italiana ed ai datori di lavoro dei volontari per gli oneri da questi sostenuti sono effettuati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, sulla base di un riscontro delle spese effettivamente sostenute e delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato provvede con i poteri di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3903 del 22 ottobre 2010.

2. Il Commissario delegato, per le attività di cui alla presente ordinanza si avvale del supporto del personale di cui all'art. 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3903 del 22 ottobre 2010.

Art. 5.

1. Per i primi interventi previsti dalla presente ordinanza, è stanziata la somma di euro 1.500.000,00 da porre a carico del Fondo della protezione civile allo scopo integrato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale in favore del Commissario delegato.

3. Il Commissario delegato può utilizzare ulteriori ed eventuali, risorse finanziarie disponibili sul bilancio regionale, in deroga alle disposizioni normative regionali, economie derivanti da precedenti ordinanze di protezione civile che saranno individuate con apposito provvedimento del Commissario delegato e sottoposte all'approvazione del Dipartimento della protezione civile, nonché ulteriori risorse assegnate o destinate per le finalità di cui alla presente ordinanza.

4. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare le entrate e le spese sostenute ai sensi dell'art. 5, comma 5-*bis*, della legge 24 febbraio 1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6.

1. Il Commissario delegato predispone ed invia al Dipartimento della protezione civile, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente ordinanza, il crono programma delle attività previste nel piano di cui all'art. 1. Ogni quattro mesi, il Commissario delegato comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti, nonché indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dal crono programma.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

10A15078
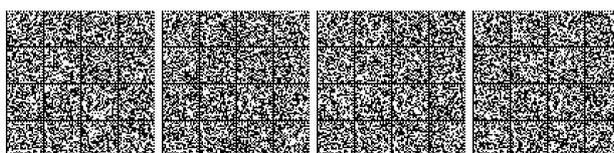
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 30 novembre 2010.

Scambio di partecipazioni azionarie tra il Ministero dell'economia e delle finanze e Cassa depositi e prestiti S.p.A.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 5 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (di seguito «decreto legge n. 269/03»), e, in particolare, il comma 3, lettera *b)*, il quale, tra l'altro, dispone che, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare, possono essere disposti, anche in deroga alla normativa vigente, trasferimenti e conferimenti di beni e partecipazioni societarie dello Stato, anche indirette, alla gestione separata della Cassa depositi e prestiti società per azioni («CDP») e che i relativi valori di trasferimento sono determinati sulla scorta della relazione giurata di stima prodotta da uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero, anche in deroga agli articoli da 2342 a 2345 del codice civile;

Visto l'art. 5, comma 8, del decreto legge n. 269/03, secondo il quale, per l'attuazione di quanto previsto al comma 7, lettera *a)*, del medesimo decreto legge, CDP istituisce un sistema separato ai soli fini contabili ed organizzativi, la cui gestione è uniformata a criteri di trasparenza e di salvaguardia dell'equilibrio economico. Sono assegnate alla gestione separata le partecipazioni e le attività ad essa strumentali, connesse e accessorie, e le attività di assistenza e di consulenza in favore dei soggetti di cui al citato comma 7, lettera *a)*;

Visto l'art. 5, comma 21, del decreto legge n. 269/03, che dispone che ai decreti ministeriali emanati in base alle norme contenute nel medesimo art. 5 si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 13, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 5, comma 23, del decreto legge n. 269/03, che dispone che gli atti e le operazioni per l'effettuazione dei trasferimenti e conferimenti previsti da tale articolo sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta;

Visto il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 5 dicembre 2003, con il quale, in attuazione del decreto legge n. 269/03, sono state trasferite a CDP quote di partecipazione detenute dal Ministero dell'economia e delle finanze («Ministero») in ENEL S.p.A.(«ENEL»), in ENI S.p.A. («ENI») e in Poste Italiane S.p.A. («Poste»);

Visto il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 18 giugno 2004, n. 59627, con il quale, ai sensi dell'art. 5, comma 11, lettera *d)*, del decreto legge n. 269/03 sono stati definiti i criteri di gestione delle partecipazioni societarie dello Stato trasferite a CDP ai sensi del medesimo art. 5, comma 3, del decreto legge n. 269/03;

Visto lo statuto di CDP;

Considerato che CDP è attualmente titolare, tra l'altro, di *i)* n. 1.632.624.218 azioni ordinarie di ENEL rappresentative del 17,36% del capitale sociale; *ii)* n. 457.138.500 azioni ordinarie di Poste pari al 35% del capitale sociale; *iii)* n. 709.987 azioni di classe B di STMicroelectronics Holding N.V. («STH») rappresentative del 50% del capitale sociale e indirettamente corrispondenti a n. 125.352.377 azioni ordinarie di STMicroelectronics N.V.;

Considerato che CDP è inoltre titolare di una partecipazione azionaria, pari al 29,9%, nel capitale di Terna S.p.A., acquistata da ENEL il 15 settembre 2005;

Considerato che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato («AGCM») ha autorizzato tale acquisizione con Provvedimento n. 14542 del 4 agosto 2005, subordinandola alla cessione, a decorrere dal 1° luglio 2007 ed entro il 1° luglio 2009, della partecipazione detenuta da CDP in ENEL;

Considerato che AGCM, nell'adunanza del 12 marzo 2009, ha accolto la richiesta di proroga avanzata da CDP, nel limite di 12 mesi, e dunque entro il 1° luglio 2010, alla cessione della partecipazione detenuta da CDP in ENEL;

Considerato che il Ministero è attualmente titolare di n. 813.443.277 azioni ordinarie di ENI pari al 20,31% del capitale sociale;

Vista la lettera del 22 giugno 2010, prot. n. AD/P/220/10, con la quale CDP ha comunicato a questo Ministero l'intenzione di cedere la partecipazione in ENEL per ottemperare al suddetto obbligo imposto da AGCM, proponendo una razionalizzazione delle partecipazioni azionarie detenute dalla stessa CDP;

Vista la lettera del 23 giugno 2010, prot. n. 51777, con la quale questo Ministero ha manifestato l'intenzione di addivenire ad una permuta di azioni, da effettuarsi con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sulla base di quanto disposto per le partecipazioni attribuite alla gestione separata dal citato art. 5, comma 3, lettera *b)*, mediante il trasferimento a CDP di una partecipazione in ENI di valore corrispondente a quello delle partecipazioni detenute dalla stessa CDP in ENEL, Poste e STH;

Vista la lettera del 30 giugno 2010, prot. n. AD/P/238/10, con la quale CDP ha comunicato l'approvazione dell'operazione di permuta di azioni come sopra descritta;

Visto il decreto di approvazione del contratto stipulato, ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettera *b)*, del decreto legge n. 269/03, con Deutsche Bank AG Milan Branch ad esito di una procedura competitiva di selezione tra primarie istituzioni italiane ed estere, concernente la predisposizione di una relazione giurata di stima relativa al valore della partecipazione in ENI di proprietà di questo Ministero da trasferire a CDP e delle partecipazioni detenute dalla stessa in ENEL, Poste e STH da trasferire in contropartita a questo Ministero;

Vista la relazione giurata di stima prodotta in data 10 novembre 2010 da Deutsche Bank AG Milan Branch;

Tenuto conto che, nella suddetta relazione giurata di stima, Deutsche Bank AG Milan Branch ha determinato il valore delle partecipazioni assicurando la coerenza tra i valori delle società valutate con metodi di mercato e quelle valutate con metodi fondamentali con la finalità di rappresentare valori quanto più possibile comparabili e omogenei tra loro;

Preso atto del parere positivo espresso dal Comitato di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni in data 16 novembre 2010 sulle metodologie adottate da Deutsche Bank AG Milan Branch per la stima dei valori delle partecipazioni azionarie oggetto di permuta;

Ritenuto, pertanto, di confermare quale prezzo di cessione e di acquisto dei pacchetti azionari in parola quelli indicati nella perizia giurata di stima redatta da Deutsche Bank AG Milan Branch;

Preso atto del parere reso in data 30 novembre 2010, prot. n. 371319, dall'Avvocatura Generale dello Stato che conferma la realizzabilità dell'operazione di scambio ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettera *b)*, del decreto legge n. 269/2003;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono trasferiti in proprietà alla CDP n. 655.891.140 azioni ordinarie, libere da oneri, sequestri, pignoramenti o altri vincoli, di ENI detenute dal Ministero dell'economia e delle finanze, del valore complessivo di euro 10.706.373.431 (diecimiliardisettecentoseimilionitrecentosettantatremila-quattrocentotrentuno).

2. Il corrispettivo della cessione di azioni cui al comma 1 che CDP riconosce al Ministero dell'economia e delle finanze è rappresentato, oltre che dall'importo di cui al successivo comma 5, da:

n. 1.632.624.218 azioni ordinarie di ENEL, libere da oneri, sequestri, pignoramenti o altri vincoli, del valore complessivo di euro 6.606.740.423 (seimiliardiseicentoseimilioni-settecentoquarantamilaquattrocentoventitre);

n. 457.138.500 azioni ordinarie di Poste, libere da oneri, sequestri, pignoramenti o altri vincoli, del valore complessivo di euro 3.288.715.946 (tremiliardiduecentottantottomilioni-settecentoquindicimilanovecentoquarantasei);

n. 709.987 azioni di classe B di STH, libere da oneri, sequestri, pignoramenti o altri vincoli, del valore complessivo di euro 810.917.062 (ottocentodiecimilioninovecentodiciassettemila-sessantadue).

3. Gli importi di cui ai precedenti commi 1 e 2 e il relativo numero di azioni sono corrispondenti ai valori determinati nella relazione giurata di stima prodotta da Deutsche Bank AG Milan Branch.

4. La permuta delle azioni sarà perfezionata tra CDP e il Ministero dell'economia e delle finanze entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

5. Considerato l'incasso da parte di CDP dell'acconto sul dividendo 2010 di ENEL a valere sulle azioni di cui al comma 2, avvenuto il 25 novembre 2010 per un importo di euro 163.262.421,80, CDP retrocederà al Ministero, alla data di perfezionamento dello scambio, il suddetto importo, maggiorato degli interessi legali maturati pro rata temporis. Tale importo sarà versato sul capitolo d'entrata 2970 (Capo *X)*.

6. Le azioni rivenienti a CDP ai sensi del presente decreto sono assegnate alla gestione separata di cui all'art. 5, comma 8, del decreto legge n. 269/03 e sono soggette alle disposizioni contenute nel Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 18 giugno 2004, di cui alle premesse.

7. La permuta di cui al presente decreto è esente da imposizione fiscale ai sensi dell'art. 5, comma 23, del decreto legge n. 269/03.

8. Il presente decreto sarà sottoposto al controllo secondo la normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2010

Il Ministro: TREMONTI

10A15103

DECRETO 19 novembre 2010.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della segreteria della sezione staccata della Commissione tributaria regionale per la Sicilia, in Messina.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni in materia di ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, con particolare riguardo all'art. 15 in materia di attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale del dipartimento delle finanze;

Vista la nota prot. 5453 dell'11 novembre 2010, con cui il direttore dell'ufficio di segreteria della commissione tributaria regionale per la Sicilia ha comunicato il mancato funzionamento della sezione staccata di Messi-

na della commissione stessa causa inagibilità provocata dal distacco di calcinacci dal tetto dello stabile in cui quest'ultima ha sede, nei giorni dall'8 al 10 novembre 2010, così determinando la chiusura dell'ufficio di segreteria, nonché l'avvenuta ripresa delle attività nella giornata dell'11 novembre 2010;
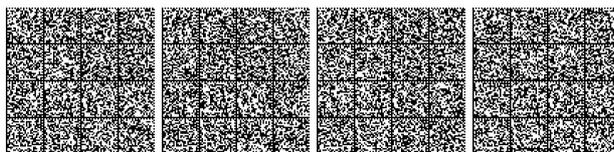
Sentito il garante del contribuente per la regione Sicilia, che, con lettera n. 1366 del 17 novembre 2010, ha espresso parere favorevole;

Decreta:

Si accerta il mancato funzionamento della sezione staccata della commissione tributaria regionale per la Sicilia avente sede in Messina nei giorni dall'8 al 10 novembre 2010.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2010

Il direttore generale: LAPECORELLA

10A14724

DECRETO 30 novembre 2010.

Fissazione delle modalità dell'accisa su alcuni prodotti, relativamente alle immissioni in consumo nel periodo dal 1° al 15 del mese di dicembre 2010.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il quale prevede che i termini e le modalità di pagamento dell'accisa, anche relative ai parametri utili per garantire la competenza economica di eventuali versamenti in acconto, sono fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Ritenuta l'opportunità, per l'anno 2010, di determinare, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del predetto testo unico, le modalità ed i termini di pagamento dell'accisa su alcuni prodotti energetici, sull'alcole etilico e sulle bevande alcoliche, relativamente alle immissioni in consumo avvenute nel periodo dall'1° al 15 del mese di dicembre 2010;

Decreta:

Art. 1.

1. I pagamenti dell'accisa sull'alcole etilico, sulle bevande alcoliche e sui prodotti energetici diversi dal gas naturale, dal carbone, dalla lignite e dal coke, relativi alle immissioni in consumo effettuate nel periodo dal 1° al 15 del mese di dicembre 2010, sono effettuati, nel medesimo anno, entro:

a) il 20 dicembre, se eseguiti con l'utilizzo del modello unificato F/24 di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con esclusione della compensazione di eventuali crediti;

b) il 27 dicembre, se eseguiti direttamente in tesoreria o tramite conto corrente postale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2010

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 2010
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n.8 Economia e finanze, foglio n. 179

10A15077

DECRETO 1° dicembre 2010.

Disciplina dello specifico sistema di erogazione unificata di competenze fisse e accessorie al personale centrale e periferico delle amministrazioni dello Stato, denominato «cedolino unico».

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che prevede l'unificazione del pagamento delle competenze fisse e accessorie nel cosiddetto «Cedolino unico» a decorrere dal 30 novembre 2010;

Visto l'art. 4, commi 4-*bis* e seguenti, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122 recante disposizioni in materia di pagamento di stipendi e competenze accessorie;

Visti gli articoli 62 e 63 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e gli articoli 286 e 287 del relativo regolamento emanato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 che prevedono, rispettivamente, il pagamento degli stipendi e degli assegni fissi mediante ruoli, ovvero mediante ordinativi sulle Tesorerie emessi dalle amministrazioni centrali;

Visto il Capo V, articoli 356 e seguenti del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 concernenti «Ruoli di spese fisse» e, in particolare, gli articoli 370 e 383 recanti, rispettivamente, i tempi e le modalità di riscossione di stipendi e pensioni e la facoltà di riscossione a mezzo delegato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21 recante ªModalità agevolative per la riscossione dei titoli di spesa dello Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986, n. 138 concernente «Parziale attuazione della delega di cui alle lettere *a)*, *b)* e *d)* del secondo comma dell'art. 1 della legge 7 agosto 1985, n. 428 in materia di semplificazione delle procedure relative al pagamento di stipendi e pensioni»;

Visto il Capo II, articoli 27 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429 riguardanti il pagamento degli stipendi al personale statale amministrato con ruoli di spese fisse;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni e integrazioni recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visti gli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 recanti la disciplina secondo cui sono effettuati mediante mandati informatici i pagamenti per le retribuzioni al personale dipendente dalle amministrazioni centrali dello Stato;

Visto l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 concernente il pagamento di stipendi e pensioni;

Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 4 aprile 1995 recante «Disposizioni per il pagamento di stipendi e altri assegni fissi e continuativi a carico del bilancio dello Stato»;

Visto l'art. 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 secondo cui la società Poste italiane Spa è autorizzata ad effettuare incassi e pagamenti per conto delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469 recante norme di semplificazione del procedimento per il versamento di somme all'entrata e la riassegnazione alle unità previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto in particolare l'art. 58 del citato decreto legislativo n.165 del 2001 concernente la realizzazione di un più efficace controllo della spesa con particolare riferimento al costo del lavoro, mediante acquisizione dei flussi finanziari relativi alle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 2002, n. 123 recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429 in materia di modalità di pagamento delle pensioni e degli assegni congeneri a carico del bilancio dello Stato;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 31 ottobre 2002 che ha previsto l'erogazione degli stipendi e degli assegni fissi amministrati con ruoli di spese fisse mediante ordini collettivi di pagamento emessi in forma dematerializzata;

Visto il protocollo d'intesa 26 maggio 2003 tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia per la disciplina degli aspetti operativi e tecnici relativi ai pagamenti degli ordini di spesa telematici su ruoli di spese fisse;

Visto l'accordo di servizio 30 giugno 2004 per lo scambio delle informazioni fra i sistemi informativi del Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi e del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato finalizzato a dare concreta attuazione al disposto dell'art. 58 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 29 maggio 2007 concernente le istruzioni sul Servizio di tesoreria dello Stato;

Visto il parere in data 29 ottobre 2010 delle sezioni riunite della Corte dei conti;

Decreta:

TITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE E REGOLE GENERALI

Art. 1.

Pagamento unificato

1. Il presente decreto, emanato in esecuzione dell'art. 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 concerne la disciplina dello speciale sistema di erogazione unificata di competenze fisse e accessorie al personale centrale e periferico delle amministrazioni dello Stato, di seguito denominato «cedolino unico».

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle amministrazioni di cui all'art. 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

3. Per il Ministero dell'istruzione, università e ricerca, di seguito denominato MIUR, tali disposizioni si applicano a tutto il personale delle istituzioni scolastiche e al personale delle istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica fatta eccezione per il personale supplente breve, nominato dai responsabili delle predette Istituzioni, le cui competenze fisse, ad esclusione dei casi previsti dall'art. 2, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito con integrazioni e modificazioni dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, continuano ad essere pagate a carico dei bilanci delle predette Istituzioni.

4. Il pagamento delle competenze nette a favore dei dipendenti, è disposto con un unico titolo di pagamento. Il dettaglio di tutte le competenze erogate, compresi gli oneri fiscali, previdenziali e assistenziali previsti dalla legge e altre ritenute, viene esposto su un'unica distinta mensile.

Art. 2.

Imputazione dei pagamenti

1.Al fine della realizzazione del cedolino unico, a partire dall'esercizio 2011, i pagamenti delle competenze fisse e accessorie dei dipendenti delle amministrazioni statali vengono gestiti su capitoli unici, nell'ambito di ogni Centro di responsabilità/Programma. 2. Le spese per competenze fisse e accessorie di cui al presente decreto sono imputate alla competenza del bilancio dell'anno finanziario in cui vengono disposti i pagamenti.

3. Le somme rimaste da pagare alla fine di ciascun esercizio finanziario a titolo di competenze accessorie sono versate, a cura delle amministrazioni interessate, sull'apposito capitolo/articolo dello stato di previsione dell'Entrata del bilancio dello Stato, istituito per ogni singola amministrazione, di cui all'art. 12 del presente

decreto. In occasione dell'emissione del pagamento delle competenze accessorie, relativo all'ultima mensilità erogata nel corso dell'esercizio, ciascuna amministrazione dovrà provvedere a definire le economie da accertare alla chiusura dell'esercizio, nonché le somme da versare in entrata occorrenti per il pagamento, nell'esercizio successivo, delle competenze accessorie al personale maturate nell'esercizio corrente e non erogate.

Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469, art. 2, comma 2, le risorse versate in entrata saranno riassegnate in conto competenza al corrispondente capitolo/piano gestionale della spesa dell'esercizio successivo, a seguito di specifica richiesta dell'amministrazione interessata.

Qualora non sia stato possibile seguire la suddetta procedura, l'amministrazione potrà comunque versare durante l'esercizio successivo le somme rimaste da pagare, sui medesimi capitoli/articoli di entrata del bilancio per la successiva riassegnazione al capitolo/piano gestionale della spesa.

Art. 3.

Definizione del capitolo e piani gestionali

Per tutte le amministrazioni statali destinatarie delle disposizioni del presente decreto, i capitoli unici per il pagamento delle competenze fisse e accessorie hanno la seguente denominazione: «Competenze fisse e accessorie al personale al netto dell'imposta regionale sulle attività produttive».

Ogni capitolo di spesa, di cui al comma 1 del presente articolo, è ripartito in piani gestionali secondo il seguente dettaglio:

a) Piano gestionale 01: "Stipendi e assegni fissi al personale, comprensivi degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore" (spese obbligatorie);

b) Piano gestionale 02: "Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione relativi alle competenze fisse" (spese obbligatorie);

c) Piano gestionale 03: "Compenso per lavoro straordinario al personale, comprensivo degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore";

d) Piano gestionale 04: "Quota del Fondo Unico di Amministrazione al personale, comprensiva degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore";

e) Piano gestionale 05: "Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione relativi alle competenze accessorie";

f) Piano gestionale 50: "Riemissione dei pagamenti non andati a buon fine".

I capitoli di spesa dello stato di previsione del MIUR di cui all'art. 1, comma 3, del presente decreto sono ripartiti secondo il seguente dettaglio:

A) Istituzioni scolastiche:

a) Piano Gestionale 01: "Stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi ai dirigenti scolastici, al personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo indeterminato, comprensivi degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore" (spese obbligatorie);

b) Piano gestionale 02: "Spese per l'insegnamento della religione cattolica e per le attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, comprensive degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore";

c) Piano gestionale 03: "Spese per le supplenze a tempo determinato del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, comprensive degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore";

d) Piano gestionale 04: "Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione relativi alle competenze fisse" (spese obbligatorie);

e) Piano gestionale 05: " Compensi e indennità per il miglioramento dell'offerta formativa ad eccezione delle ore eccedenti, comprensivi degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore";

f) Piano gestionale 06: "Spese per la liquidazione delle ore eccedenti comprensive degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore";

g) Piano gestionale 07: "Compensi per lo svolgimento degli esami di maturità e idoneità e abilitazione, comprensivi degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore";

h) Piano gestionale 08: "Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione relativi alle competenze accessorie";

i) Piano gestionale 50: "Riemissione dei pagamenti non andati a buon fine".

B) Istituzioni per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica

a) Piano gestionale 01: "Stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale direttivo, docente e non docente di ruolo, comprensivi degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore" (spese obbligatorie);

b) Piano gestionale 02: "Spese per le supplenze a tempo determinato del personale docente e non docente, comprensive degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore";

c) Piano gestionale 03: "Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione relativi alle competenze fisse" (spese obbligatorie);

d) Piano gestionale 04: "Compensi e indennità per il miglioramento dell'offerta formativa, comprensivi degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore";

e) Piano gestionale 05: "Compensi per gli esami, comprensivi degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore";

f) Piano gestionale 06: "Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione relativi alle competenze accessorie";

g) Piano gestionale 50: "Riemissione dei pagamenti non andati a buon fine".

È fatta salva la possibilità di istituire ulteriori piani gestionali o modificare gli esistenti, nell'ambito del medesimo capitolo, per le competenze accessorie specifiche delle singole amministrazioni.
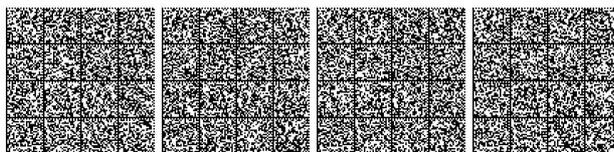
Art. 4.

Regole di gestione dei capitoli e dei piani gestionali

1. Non possono essere effettuate variazioni contabili compensative tra i piani gestionali di natura obbligatoria e gli altri.

2. Nei casi in cui il piano gestionale, destinato ai contributi previdenziali e assistenziali posti a carico dell'amministrazione e correlati alle singole competenze accessorie, presenti una disponibilità insufficiente, lo stanziamento del piano gestionale del correlato compenso accessorio va ridotto proporzionalmente.

Art. 5.

Titoli di spesa

1. Il pagamento unificato delle competenze fisse e accessorie a carico del bilancio dello Stato è disposto, sulla base dei dati e delle informazioni fornite dalle singole amministrazioni, dal Service Personale Tesoro, di seguito denominato SPT, gestito dal Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. SPT dispone i pagamenti, di cui al precedente comma 1, per mezzo di ordini collettivi di pagamento, emessi in forma dematerializzata, ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 ottobre 2002.

Art. 6.

Modalità di estinzione dei titoli di spesa

1. I titoli di spesa sono estinti in via ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti bancari o postali oppure nei libretti postali di risparmio, intestati ai soggetti beneficiari dei titoli di spesa.

2. Oltre alle modalità di estinzione indicate al precedente comma 1, i titoli di pagamento possono estinguersi mediante:

a. pagamento in contanti presso le tesorerie, presso gli uffici postali e gli altri uffici abilitati;

b. commutazione in vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia a favore dell'intestatario del titolo;

c. versamento su conti di tesoreria o su capitoli di entrata del bilancio dello Stato;

d. ogni altra modalità di pagamento aggiuntiva prevista dai protocolli di intesa sottoscritti tra Banca d'Italia e MEF relativi ai titoli di spesa di cui all'art. 5 del presente decreto.

Ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 i titoli di spesa di cui all'art. 5 del presente decreto, non possono essere estinti mediante l'istituto della delega di cui all'art. 383 del Regio decreto 25 maggio 1924, n. 827.

TITOLO II

RIPARTIZIONE DEGLI STANZIAMENTI

Art. 7.

Decreto ministeriale di riparto

1. Ai sensi e per gli effetti del decreto legge 31 maggio 2010, n.78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'inizio di ogni anno finanziario, le amministrazioni, con decreto ministeriale, stabiliscono le dotazioni finanziarie di ogni struttura centrale e periferica al fine di attuare un piano di riparto nel rispetto degli stanziamenti di ciascun capitolo/piano gestionale del proprio stato di previsione della spesa, relativo al pagamento delle competenze accessorie da liquidare ai dipendenti.

2. Per i soggetti di cui all'art. 1, comma 3 del presente decreto, la dotazione finanziaria complessiva a disposizione di ciascuna Istituzione è individuata con il decreto ministeriale, di cui al comma 1 del presente articolo, emanato per l'anno finanziario in corso, e dalle somme determinate per gli anni precedenti e non ancora utilizzate.

3. Le amministrazioni predispongono il decreto ministeriale di riparto avvalendosi, per la ripartizione della dotazione finanziaria, di apposite funzionalità del sistema informativo SICOGE. Le strutture destinatarie del decreto ministeriale sono definite Punti Ordinanti di Spesa, di seguito denominati POS.

4. Il decreto ministeriale di riparto è trasmesso al competente Ufficio Centrale di Bilancio, di seguito denominato UCB, ai fini dei controlli di ragioneria. La ripartizione della dotazione finanziaria, una volta registrato il decreto dall'UCB, è resa disponibile in via telematica alla Corte dei conti per il riscontro dei pagamenti.

5. La dotazione finanziaria individuata per ogni struttura beneficiaria del piano di riparto rappresenta il limite di spesa entro cui la medesima struttura può pianificare le spese per le competenze accessorie.

6. Il decreto ministeriale di riparto non crea disponibilità finanziaria per le strutture destinatarie del limite di spesa e non determina movimento di fondi; le somme sono accantonate sui capitoli/piani gestionali dello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero.

7. La registrazione del decreto ministeriale di riparto da parte del competente UCB consente ai POS di disporre, tramite SPT, la liquidazione delle competenze accessorie al personale con le modalità di cui ai successivi articoli.

8. La dotazione finanziaria di ciascun POS può essere ridefinita per sopravvenute esigenze e in relazione ai criteri stabiliti dagli accordi sindacali intervenuti in sede di contrattazione collettiva integrativa ed è disposta con ulteriore e motivato decreto ministeriale di riparto da inviare al competente UCB per il controllo e la registrazione.
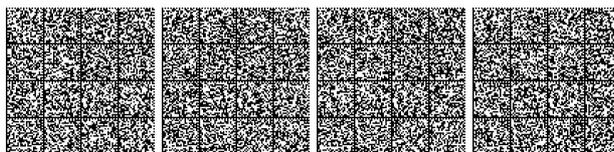
TITOLO III
PROCEDIMENTO DI EROGAZIONE DELLE COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE

Art. 8.

Comunicazione delle competenze fisse e accessorie

1. Gli uffici responsabili e i POS, attraverso flussi informatici e opportune funzionalità, comunicano a SPT rispettivamente le informazioni necessarie ad elaborare i titoli di pagamento per il trattamento economico fisso e gli importi spettanti a ciascun beneficiario per le singole tipologie di trattamento accessorio.

2. Gli uffici responsabili e i POS sono responsabili dell'esattezza delle informazioni comunicate a SPT, sulla base delle quali sono elaborati i pagamenti.

3. Per i soggetti di cui all'art. 1, comma 3 del presente decreto, il dettaglio della liquidazione delle competenze accessorie, prima della trasmissione a SPT, deve essere confermato congiuntamente per le Istituzioni scolastiche dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e dal Dirigente scolastico e per le Istituzioni per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica dal Direttore Amministrativo e dal Direttore dell'Ufficio di Ragioneria.

Art. 9.

Controllo di ragioneria

1. Nulla è innovato per effetto della procedura disciplinata dal presente decreto rispetto agli ordinari principi di controllo nonché alle specifiche modalità previste dai rispettivi ordinamenti delle Amministrazioni o delle Istituzioni dotate di speciale autonomia gestionale e di bilancio.

2. I competenti UCB e le Ragionerie Territoriali dello Stato, di seguito denominate RTS, sulla base delle richieste di pagamento inoltrate da SPT, autorizzano la spesa delle competenze accessorie per il tramite del Sistema Informativo della Ragioneria Generale dello Stato.

3. In caso di mancata autorizzazione delle competenze accessorie da parte del competente ufficio di controllo, è responsabilità dei POS provvedere alla rimozione delle cause ostative per garantire il pagamento.

4. Nelle ipotesi di osservazioni da parte del competente ufficio di controllo in merito alla componente obbligatoria della retribuzione, l'ufficio responsabile provvederà al recupero delle somme non dovute nel primo pagamento utile successivo.

5. Per i soggetti di cui all'art. 1, comma 3 del presente decreto, si applicano le modalità di controllo previste dai rispettivi vigenti ordinamenti amministrativo-contabili.

Art. 10.

Pagamento unificato

1. Le competenze accessorie confluiscono nel pagamento unificato, di cui all'art. 5 del presente decreto, esclusivamente nel caso di positivo riscontro da parte del competente ufficio di controllo.

2. SPT provvede ad includere tutte le competenze accessorie autorizzate nella prima mensilità di stipendio utile, garantendo il pagamento della componente di retribuzione fissa, avente natura di spesa obbligatoria.

TITOLO IV
PAGAMENTI E RENDICONTAZIONE

Art. 11.

Contabilizzazione dei pagamenti

1. I pagamenti effettuati ai sensi del presente decreto sono emessi con il solo riferimento ai pertinenti capitoli di bilancio e successivamente, verificato l'esito dei pagamenti comunicato da Banca d'Italia, ne viene disposta l'imputazione agli specifici piani gestionali in cui si ripartisce il capitolo medesimo.

2. La Tesoreria dello Stato procede all'estinzione dei titoli, dopo aver eseguito i controlli di natura informatica sull'esistenza e sulla congruità dei dati ricevuti per via telematica.

3. Ferme restando le vigenti modalità di rendicontazione del pagato da parte della Banca d'Italia, SPT, a fronte della rendicontazione ricevuta da quest'ultima, registra l'esito degli ordini di pagamento a livello di capitolo/piano gestionale e, con cadenza mensile, rende disponibili alla Ragioneria Generale dello Stato e alla Corte dei conti:

a) il pagato per Capitolo/piano gestionale

b) il pagato per Capitolo di bilancio distinto per titolo di pagamento

c) i pagamenti non andati a buon fine.

Il flusso di cui al punto *a)* è inviato da SPT anche alla Banca d'Italia.

Art. 12.

Versamenti all'entrata

1. Nello stato di previsione dell'entrata, per ciascuna amministrazione è istituito un apposito capitolo, ai sensi dell'art. 2, comma 197 della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Ciascun capitolo, attribuito al capo che identifica l'amministrazione competente, è così articolato:

- Art. 01– Versamenti relativi alle somme rimaste da pagare alla fine dell'esercizio a titolo di competenze accessorie;

- Art. 02 – Versamenti relativi a pagamenti non andati a buon fine.

Art. 13.

Pagamenti non andati a buon fine

1. Le somme restituite a fronte di bonifici bancari e postali nonché di vaglia cambiari non andati a buon fine per qualsiasi motivo e quelle non pagate entro il termine di esigibilità di cui all'art. 101, comma 3, del decreto
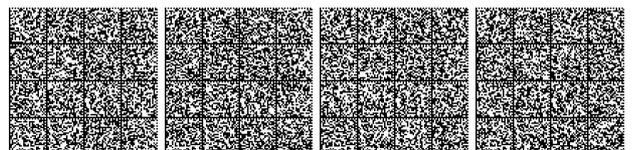
del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 maggio 2007 concernente le Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato, sono versate dalla Tesoreria dello Stato all'Art. 02 del capitolo di entrata del bilancio dello Stato, come specificato al precedente art. 12, per la successiva riassegnazione al pertinente capitolo di spesa / piano gestionale 50.

2. Gli Uffici responsabili delle competenze erogate devono attivare ogni intervento necessario al fine di regolarizzare la situazione contabile dei pagamenti non andati a buon fine e, nei casi dovuti, a comunicare a SPT la richiesta di riemissione del titolo di pagamento.

3. SPT, sulla base delle informazioni ricevute, emette un nuovo titolo di pagamento a favore del creditore per una somma non superiore all'importo iniziale e ne rendiconta il pagamento sul piano gestionale 50 relativo al capitolo di spesa originario, come indicato al comma 3 del precedente art. 11.

4. Ciascuna amministrazione richiede tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, e in ogni caso entro fine anno, tramite il coesistente UCB, la riassegnazione delle somme al proprio capitolo di spesa e pertinente piano gestionale 50, a fronte del versamento delle somme al capitolo di entrata - Art.02 - dedicato ai pagamenti non andati a buon fine.

5. SPT mette a disposizione della Ragioneria Generale dello Stato e della Corte dei conti le informazioni relative ai titoli non andati a buon fine per consentire il riscontro delle riemissioni.

Art. 14.

Monitoraggio del costo del lavoro pubblico

1. In attuazione dell'art. 58 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, SPT trasmette mensilmente alla Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale sugli Ordinamenti del Personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico – IGOP – informazioni sul trattamento giuridico ed economico fondamentale ed accessorio del personale amministrato, sulla base dell'accordo di servizio firmato in data 30 giugno 2004. La Ragioneria Generale dello Stato, con procedure informatiche, mette a disposizione della Corte dei conti le informazioni mensili per le finalità previste dal titolo V del citato decreto legislativo n. 165/2001 inerenti il controllo dell'andamento del costo del lavoro pubblico.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 15.

Disposizioni finali

1. Con successiva circolare del Ministero dell'economia e delle finanze saranno definite le modalità e le scadenze operative per l'attuazione degli adempimenti previsti dal presente decreto.

Art. 16.

Regime transitorio

1. I pagamenti mediante cedolino unico sono gestiti a partire dalle somme assegnate in conto competenza 2011 con le modalità e le procedure previste dal presente decreto.

2. Le somme rimaste da pagare sugli esercizi finanziari precedenti al 2011 sono gestite dalle strutture centrali e periferiche, secondo quanto indicato nel comma 3 dell'art. 2 del presente decreto.

3. Restano iscritte nei bilanci delle Istituzioni scolastiche e delle Istituzioni per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica le somme accreditate dal MIUR a tutto il 31 dicembre 2010 per la copertura degli oneri contrattuali connessi alla corresponsione del trattamento accessorio al personale. Affluiscono, altresì, ai suddetti bilanci le somme rimaste da pagare alla chiusura del predetto anno 2010, nello stato di previsione del MIUR e destinate alla medesima finalità. Le competenze accessorie dovute al personale per l'anno scolastico/accademico 2010/2011 dovranno essere liquidate e pagate da ciascuna Istituzione utilizzando le giacenze di cassa derivanti dai predetti fondi; esaurite dette giacenze, le competenze accessorie verranno liquidate con le modalità previste dal presente decreto.

Art. 17.

Modifiche ed integrazioni alle istruzioni sul Servizio di tesoreria dello Stato

Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2007 concernente le Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato, viene così modificato:

a) all'art. 70 aggiungere alla fine «*e)* ordini collettivi di pagamento emessi in forma dematerializzata per il pagamento unificato delle competenze fisse ed accessorie di seguito denominato "Cedolino unico"»;

b) all'art. 96, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis* - Le somme relative al pagamento di competenze fisse e accessorie al personale dipendente tramite la procedura del "Cedolino unico" restituite a fronte di bonifici bancari e postali nonché di vaglia cambiari non

andati a buon fine per qualsiasi motivo, e quelle non pagate entro il termine di esigibilità di cui all'art. 101, comma 3, sono versate dalla Tesoreria dello Stato su apposito capitolo/articolo di entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al pertinente capitolo di spesa / piano gestionale, ai fini del rinnovo del pagamento al creditore.»;

c) alla rubrica dell'art. 107, dopo la parola «stipendi» aggiungere l'espressione «, competenze accessorie,»;

d) all'art. 107, lettera *a)*, dopo la parola «stipendi» aggiungere l'espressione «e competenze accessorie»;

e) all'art. 109, dopo le parole «in contanti» aggiungere l'espressione «, ivi compresi quelli degli ordini collettivi di pagamento emessi in forma dematerializzata»;

f) all'art. 111 sostituire le parole «comma 3» con «commi 3 e 3-*bis*».

Roma, 1° dicembre 2010

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 2010
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziario, registro n. 8, Economia e finanze, foglio n. 182

10A14890

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 26 ottobre 2010.

Iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, della società a responsabilità limitata «Conciliatori associati S.r.l.», in Rovigo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriale numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004 nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza 28 luglio 2010 prot. m. dg DAG 10 agosto 2010, n. 107569.E con la quale il dott. Giorgio Beggiato, nato a Lonigo (Vicenza) il 6 gennaio 1961, in qualità di legale rappresentante della società a responsabilità limitata «Conciliatori associati S.r.l.», con sede legale in Rovigo, via Corridoni, 2, codice fiscale e partita IVA 01407350295, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'iscrizione della predetta società nel registro degli organismi di conciliazione;

Considerato che i requisiti posseduti dalla società responsabilità limitata «Conciliatori associati S.r.l.», risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006;

Verificate in particolare:

la sussistenza dei requisiti di onorabilità dei rappresentanti, amministratori, e soci;

le sussistenza dei requisiti delle persone dedicate a compiti di segreteria;

la sussistenza per i conciliatori dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettera *a)* e *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della polizza assicurativa richiesta ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità del regolamento di procedura di conciliazione ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *e)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della tabella delle indennità ai criteri stabiliti nell'art. 3 del decreto ministeriale n. 223/2004;

Dispone:

L'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, della società a responsabilità limitata «Conciliatori associati S.r.l.», con sede legale in Rovigo, via Corridoni, 2, codice fiscale e partita IVA 01407350295, ed approva la tabella delle indennità allegata alla domanda.

Lo stesso viene iscritto, dalla data del presente provvedimento, al n. 135 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 26 ottobre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A14521

PROVVEDIMENTO 27 ottobre 2010.

Accreditamento, tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione, della società «Cooperativa sociale Centro ricerche interventi sullo stress interpersonale società cooperativa a responsabilità limitata ONLUS» in sigla «C.R.I.S.I. - S.C.R.L. - ONLUS», in Bari.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriale numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza 21 luglio 2010 prot. m. dg DAG 26 luglio 2010, n.101633.E con la quale la dott.ssa Coppola Anna, nata Bari il 21 dicembre 1946, in qualità di legale rappresentante della società «Cooperativa sociale Centro ricerche interventi sullo stress interpersonale - Società cooperativa a responsabilità limitata - ONLUS» in sigla «C.R.I.S.I. - S.c.r.l. - ONLUS», con sede legale in Bari, via Giovanni Amendola n. 120, codice fiscale e partita IVA 04746080722, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'accreditamento della società tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere i corsi sopra citati;

Atteso che i requisiti dichiarati dal legale rappresentante della società «Cooperativa sociale Centro ricerche interventi sullo stress interpersonale società cooperativa a responsabilità limitata - ONLUS» in sigla «C.R.I.S.I. - S.c.r.l. - ONLUS» risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006 sopra indicato;

Verificato in particolare:

che l'istante dispone di una sede idonea allo svolgimento dell'attività sita in: Bari, via Giovanni Amendola n. 120;

che i formatori, nelle persone di:

prof. Chionna Vincenzo Vito, nato a Bari il 1° novembre 1964;

prof. Impagnatiello Gianpaolo, nato a San Severo il 1° luglio 1966;

prof. Lobuono Michele, nato a Bari il 12 ottobre 1964,

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli articoli 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale n. 222/2004.

Dispone:

L'accreditamento della società «Cooperativa sociale Centro ricerche interventi sullo stress interpersonale società cooperativa a responsabilità limitata - ONLUS» in sigla «C.R.I.S.I. - S.c.r.l. - ONLUS», con sede legale in Bari, via Giovanni Amendola n. 120, codice fiscale e partita IVA 04746080722, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.

L'accreditamento decorre dalla data del presente provvedimento.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 27 ottobre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A14520

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 8 ottobre 2010.

Aggiornamento degli elenchi allegati alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, sulla produzione e la vendita dei cosmetici, in attuazione della direttiva della Commissione europea 2009/164/CE.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 713 e successive modificazioni, recante norme per l'attuazione delle direttive della comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 6, della predetta legge, il quale stabilisce che gli elenchi e le prescrizioni di cui agli allegati della stessa sono aggiornati, tenuto conto anche delle direttive dell'Unione europea, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

Visti i decreti ministeriali 24 gennaio 1987, n. 91, 24 novembre 1987, n. 530, 28 dicembre 1988, 15 gennaio 1990, 3 settembre 1990, 25 settembre 1991, 30 dicembre 1992, 16 luglio 1993, 29 ottobre 1993, 2 agosto 1995, 2 settembre 1996, 24 luglio 1997, 22 gennaio 1999, 11 giugno 1999, 17 agosto 2000, 30 ottobre 2002, 7 marzo 2003, 15 ottobre 2003, 8 febbraio 2005, 26 agosto 2005, 9 marzo 2006, 9 maggio 2006, 15 novembre 2006, 5 aprile 2007, 21 novembre 2007, 23 gennaio 2008, 2 aprile

2008, 9 settembre 2009, 3 settembre 2009, 29 marzo 2010 e 29 marzo 2010 pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 1987, nel supplemento ordinario n. 3 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1987, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1989, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 58 del 10 marzo 1990, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1990, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 299 del 21 dicembre 1991, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 28 del 4 febbraio 1993, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 177 del 30 luglio 1993, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 37 del 15 febbraio 1994, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 301 del 28 dicembre 1995, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 213 dell'1° settembre 1996, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 233 de 6 ottobre 1997, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 78 del 3 aprile 1999, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 151 del 30 giugno 1999, nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 248 del 23 ottobre 2000, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 2003, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 94 del 23 aprile 2003, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 265 del 14 novembre 2003, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 121 del 26 maggio 2005, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 212 del 12 settembre 2005, nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale - n. 276 del 26 novembre 2005, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 170 del 24 luglio 2006; nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 171 del 25 luglio 2006, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 29 del 5 febbraio 2007, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 163 del 16 luglio 2007, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 84 del 9 aprile 2008, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 152 del 1° luglio 2008, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 125 del 29 maggio 2008, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 152 del 1° luglio 2008, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 274 del 22 novembre 2008, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 13 del 17 gennaio 2009, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 132 del 10 giugno 2009, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 256 del 03 novembre 2009, nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale - n. 257 del 04 novembre, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 258 del 05 novembre 2009, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 256 del 03 novembre 2009, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 258 del 05 novembre 2009, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 138 del 16 giugno 2010 e nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 139 del 17 giugno 2010, con i quali si è provveduto ad aggiornare gli elenchi allegati alla legge n. 713/1986, anche in attuazione delle direttive della Commissione della Comunità europea numeri 85/391/CEE, 86/179/CEE, 86/199/CEE, 87/137/CEE, 88/233/CEE, 89/174/CEE, 90/121/CEE, 91/184/CEE, 92/8/CEE, 92/86/CEE, 93/47/CE, 94/32/CE, 95/34/CE, 96/41/CE, 97/1/CE, 97/45/CE, 98/16/CE, 98/62/CE, 2000/6/CE, 2000/11/CE, 2002/34/CE, 2003/1/CE, 2003/16/CE, 2003/83/CE, 2004/87/CE, 2004/88/CE, 2004/94/CE, 2004/93/CE, 2005/9/CE. 2005/42/CE, 2005/52/CE, 2005/80/CE, 2006/65/CE, 2007/1/CE, 2007/17/CE, 2007/22/CE, 2007/53/CE, 2007/54/CE, 2007/67/CE, 2008/14/CE, 2008/42/CE, 2008/88/CE, 2008/123/CE, 2009/6/CE, 2009/36/CE, 2009/129/CE e 2009/134/CE;

Vista la direttiva 2009/130/CE della Commissione del 12 ottobre 2009, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato III;

Vista la direttiva 2009/159/CE della Commissione del 16 dicembre 2009, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato III;

Vista la direttiva 2009/164/CE della commissione del 22 dicembre 2009, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato III;

Vista la rettifica alla direttiva 2009/164/CE della Commissione del 22 dicembre 2009 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie n. 3/30 del 7 gennaio 2010;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 recante l'istituzione del Ministero della salute;

Acquisito il parere espresso dall'Istituto superiore di sanità con nota n. 15422 dell'8 aprile 2010;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli allegati II e III della legge 11 ottobre 1986, n. 713 e successive modificazioni, sono modificati secondo quanto previsto nell'Allegato, parte integrante, del presente decreto.

Art. 2.

1. A decorrere dal 15 febbraio 2011 i prodotti cosmetici non conformi alle disposizioni del presente decreto non possono essere immessi sul mercato dai produttori della comunità e dagli importatori in essa stabiliti.

2. A decorrere dal 15 agosto 2011 i prodotti cosmetici non conformi alle disposizioni del presente decreto non possono essere venduti o distribuiti al consumatore finale della comunità.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 8 ottobre 2010

Il Ministro della salute
FAZIO

Il Ministro dello sviluppo economico, ad interim*:*
BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 17, foglio n. 171.

ALLEGATO

La direttiva 76/768/CEE è modificata come segue:

1) Nell'allegato II il numero d'ordine 453 « Essenza di verbena (*Lippia citriodora* Kunth.) (numero CAS 8024-12-2), se impiegata come ingrediente per le sue proprietà odorose » è sostituito da « Oli essenziali di verbena (*Lippia citriodora* Kunth.) e derivati diversi dall'assoluto (numero CAS 8024-12-2), se impiegati come ingredienti per le loro proprietà odorose »;

2) la parte 1 dell'allegato III è così modificata:

a) la seguente voce è inserita dopo la voce relativa al numero d'ordine 153:

Numero d'ordine	Sostanze	Restrizioni			Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
		Campo di applicazione e/o uso	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito	Altre limitazioni e prescrizioni	
a	b	c	d	e	f
153 bis	Allyl phenethyl ether Numero CAS 14289-65-7 Numero EC 238-212-2			La percentuale di alcol allilico libero nell'etere deve essere inferiore allo 0,1 % ;	

b) è aggiunta la seguente voce:

Numero d'ordine	Sostanze	Restrizioni			Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
		Campo di applicazione e/o uso	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito	Altre limitazioni e prescrizioni	
a	b	c	d	e	f
208	Assoluto di verbena (Lippia citriodora Kunth.) Numero CAS 8024-12-2		0,2% »;		

c) nella colonna «b» della voce relativa al numero d'ordine 132 le parole «Terpene terpenoids sinpine » sono sostituite da «Terpenes e terpenoids ».

10A14894

DECRETO 12 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Saji Soniya, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Saji Soniya ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General nursing and midwifery» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertato che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il nominativo di Soniya Mathew;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General nursing and midwifery» conseguito nell'anno 2001, presso la «Christian school of nursing» di Kurnool (India) dalla sig.ra Saji Soniya, nata a Maridom-Kerala (India) il giorno 25 novembre 1976, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Saji Soniya è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A14725

DECRETO 22 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Irimiea Alina Catalina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la sig.ra Irimiea Alina Catalina, nata a
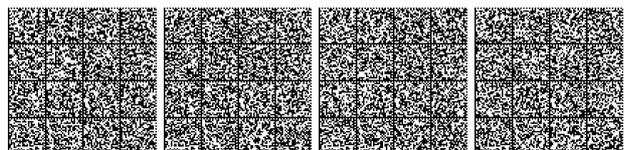
Dorohoi (Romania) il 16 maggio 1985, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Licenta in Asistenta Medicala Generala in domeniul Sanatate specializarea Asistenta Medicala Generala» conseguito in Romania presso l'Università di medicina e farmacia «Gr. T. Popa» di Iasi - Facoltà di medicina nell'anno 2008, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Rilevato che la sig.ra Irimiea Alina Catalina ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile Gologan;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dalla competente Autorità di Governo rumeno - Ministero della sanità della Romania, in data 21 aprile 2010 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessata ha completato un corso di formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui all'art. 31 della direttiva 2005/36/CE ed è in possesso della qualifica professionale indicata, per la Romania, nell'allegato V, punto 5.2.2. della direttiva medesima;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al titolo III, capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Licenta in Asistenta Medicala Generala in domeniul Sanatate specializarea Asistenta Medicala Generala» conseguito in Romania presso l'Università di medicina e farmacia «Gr. T. Popa» di Iasi - Facoltà di medicina nell'anno 2008 dalla sig.ra Gologan Alina Catalina coniugata Irimiea Alina Catalina, nata a Dorohoi (Romania) il 16 maggio 1985, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Irimiea Alina Catalina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A14519

DECRETO 22 novembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Stamin Marius, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con il quale il sig. Stamin Marius, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Calificat Nivel 3 Avansat Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico «Charles Laugier» di Craiova nell'anno 2008, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Calificat Nivel 3 Avansat Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico «Charles Laugier» di Craiova nell'anno 2008 dal sig. Stamin Marius, nato a Craiova (Romania) il giorno 27 febbraio 1975, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

Il sig. Stamin Marius è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A14529

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 25 novembre 2010.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della società Livingston S.p.A. (Decreto n. 55547).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n.160;

Visto l'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, che stabilisce che «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie»;

Visto l'accordo in data 12 marzo 2010, intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti della società Livingston S.p.A., nonché delle organizzazioni sindacali, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per un periodo di 24 mesi a decorrere dal 1° ottobre 2010, in favore di un numero massimo di 498 lavoratori della società di cui trattasi, di cui 97 assistenti di terra dell'unità di Cardano al Campo (Varese), 59 assistenti di terra dell'unità di Somma Lombardo-APT Milano MXP (Varese), 1 assistente di terra dell'unità di Verona Villafranca-APT Valerio Catullo (Varese), 1 assistente di terra dell'unità di Fiumicino-APT Leonardo da Vinci (Roma), 258 assistenti di volo e 82 piloti dell'unità di Somma Lombardo- APT Milano MXP (Varese);

Vista l'istanza con la quale la società Livingston S.p.A., ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per il semestre dal 1° ottobre 2010 al 31 marzo 2011, in favore di un numero massimo di 498 lavoratori della società di cui trattasi, di cui 97 assistenti di terra dell'unità di Cardano al Campo (Varese), 59 assistenti di terra dell'unità di Somma Lombardo-APT Milano MXP (Varese), 1 assistente di terra dell'unità di Verona Villafranca-APT Valerio Catullo (Varese), 1 assistente di terra dell'unità di Fiumicino-APT Leonardo da Vinci (Roma), 258 assistenti di volo e 82 piloti dell'unità di Somma Lombardo-APT Milano MXP (Varese);

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 1° ottobre 2010 al 31 marzo 2011, in favore di 498 lavoratori dipendenti dalla società Livingston S.p.A., ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 25 marzo 2010, in favore di un numero massimo di 498 lavoratori della società Livingston S.p.A., di cui:

97 assistenti di terra dell'unità di Cardano al Campo (Varese), matricola INPS: 8711647426;

59 assistenti di terra dell'unità di Somma Lombardo-APT Milano MXP (Varese), matricola INPS: 8710991591;

1 assistente di terra dell'unità di Verona Villafranca-APT Valerio Catullo (Varese), matricola INPS: 9009118181;

1 assistente di terra dell'unità di Fiumicino-APT Leonardo da Vinci (Roma), matricola INPS: 7050486129;

258 assistenti di volo e 82 piloti dell'unità di Somma Lombardo- APT Milano MXP (Varese), matricola INPS: 8710990480,

per il periodo dal 1o ottobre 2010 al 31 marzo 2011.

Pagamento diretto: SI.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3 del citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro.

Art. 4.

La società Livingston S.p.A. è tenuta a presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 24 mesi previsti dal citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 2010

Il Ministro: SACCONI

10A14833

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 29 novembre 2010.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela della D.O.P. Mela Val di Non a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Mela Val di Non».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999.

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto legislativo19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto 12 ottobre pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* della legge n. 526/1999, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale per la tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agro-alimentari, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto Dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526

Visto il Regolamento (CE) n. 1665 della commissione del 22 settembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L 235 del 23 settembre 2003

con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Mela Val di Non»;

Visto il decreto ministeriale del 27 luglio 2004, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 192 del 17 agosto 2004 con il quale è stato attribuito al Consorzio di Tutela della D.O.P. Mela Val di Non il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Mela Val di Non»;

Visto il decreto ministeriale del 2 agosto 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 195 del 23 agosto 2007, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio di Tutela della D.O.P. Mela Val di Non l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Mela Val di Non»;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela è soddisfatta, in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «produttori agricoli» nella filiera «ortofrutticoli e cereali non trasformati» individuata all'art. 4, lettera *b)* del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 delle produzioni controllata dall'Organismo di Controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e dalle attestazioni rilasciate dall'Organismo di Controllo privato CSQA Srl, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Mela Val di Non»;

Considerato che il citato Consorzio non ha modificato il proprio statuto approvato con il decreto del 27 luglio 2004 sopra citato;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio di Tutela della D.O.P. Mela Val di Non a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto del 27 luglio 2004, e già confermato con decreto 2 agosto 2007, al Consorzio di Tutela della D.O.P. Mela Val di Non, con sede in via Trento, 200/9 - 38023 CLES (TN), a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Mela Val di Non».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 27 luglio 2004, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2010

Il capo dipartimento: RASI CALDOGNO

10A14891

DECRETO 1° dicembre 2010.

Conferma dell'incarico al Consorzio del Prosciutto di Parma a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Prosciutto di Parma».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999.

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto legislativo19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto 12 ottobre pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* della legge n. 526/1999, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale per la tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agro-alimentari, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto Dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea legge n. 148 del 21 giugno 1996 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma»;

Visto il decreto ministeriale del 1° dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale -n. 294 del 16 dicembre 2004 con il quale è stato attribuito al Consorzio del Prosciutto di Parma il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Prosciutto di Parma»;

Visto il decreto ministeriale del 30 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale -n. 292 del 17 dicembre 2007, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio del Prosciutto di Parma l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Prosciutto di Parma»;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela è soddisfatta, in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «imprese di lavorazione» nella filiera «preparazioni di carni» individuata all'art. 4, lettera *f)* del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 delle produzioni controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e dalle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo privato Istituto Parma qualità, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma»;

Considerato che il citato consorzio non ha modificato il proprio statuto approvato con il decreto del 1° dicembre 2004 sopra citato;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al consorzio del Prosciutto di Parma a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto del 1° dicembre 2004 e già confermato con decreto del 30 novembre 2007, al Consorzio del Prosciutto di Parma, con sede in via Marco dell'Arpa, 8/b - 43121 Parma, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Prosciutto di Parma».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 01 dicembre 2004, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 2010

Il capo dipartimento: RASI CALDOGNO

10A14892

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 15 ottobre 2010.

Scioglimento della «Soc. Coop. De.Mi.», in Rossano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze del verbale revisione - sez. Accertamento datato 20 settembre 2008, effettuato da un revisore incaricato dal Ministero delle attività produttive (oggi Ministero dello sviluppo economico) e relativo alla società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* codice civile;
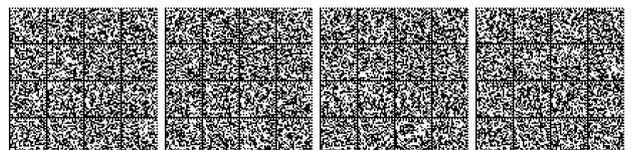
Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato Centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Soc. coop. DE.MI.», con sede in Rossano (Cosenza), costituita in data 7 aprile 2003, con atto a rogito del notaio dott. Giovanni Fino di Corigliano Calabro (Cosenza), n. REA CS-173676 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile e il dott. Michele Gagliardi nato a S. Pietro in Amantea (Cosenza) il 16 novembre 1956, con studio in Amantea (Cosenza), via Margherita n. 157, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 15 ottobre 2010

Il Ministro: ROMANI

10A14900

DECRETO 15 ottobre 2010.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Il Sentiero – Società cooperativa sociale», in Villasor.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale 9 giugno 2010 con il quale la società cooperativa «Il Sentiero - società cooperativa sociale» con sede in Villasor (Cagliari) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile e il dott. Sandro Anedda ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 27 agosto 2010 con la quale il dott. Sandro Anedda rinuncia all'incarico di commissario liquidatore;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Alessia Guerzoni, nata a Lugo (Ravenna), il 20 dicembre 1970 con studio in Cagliari, via Sonnino n. 108, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Il Sentiero - società cooperativa sociale» con sede in Villasor (Cagliari), già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile con precedente decreto ministeriale 9 giugno 2010, in sostituzione del dott. Sandro Anedda, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 15 ottobre 2010

Il Ministro: ROMANI

10A14901

DECRETO 15 ottobre 2010.

Scioglimento della «Società Cooperativa Edilizia Azzurra 83», in Catanzaro e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze del verbale di ispezione straordinaria del 27 novembre 2009 effettuato dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relativo alla società cooperativa sottoindicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato Centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Cooperativa «Società Cooperativa Edilizia Azzurra 83» con sede in Catanzaro, costituita in data 15 giugno 1983, con atto a rogito del notaio dott. Bisantis Gaetano di Catanzaro, n. REA CZ-111509 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile e l'avv. Caio Fiore Melacrinis nato Nicastro (Catanzaro) il 24 giugno 1958, con studio in Lamezia Terme (Catanzaro), via XX Settembre n. 110, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 15 ottobre 2010

Il Ministro: ROMANI

10A14902

DECRETO 16 novembre 2010.

Estensione dell'autorizzazione alla società Control S.r.l., in Mesagne, a svolgere attività di organismo di valutazione della conformità alla direttiva 89/106/CEE per i prodotti da costruzione di cui alle norme europee EN 14351-1:2006, EN 13659:2004 e EN 13241-1:2003 quale organismo di certificazione, ispezione e prova.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, relativa al riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246 di attuazione della direttiva 89/106/CEE;

Visto il decreto 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prova;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, di adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994 ed in particolare l'art. 47;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 2007, di autorizzazione alla società Control S.r.l. a svolgere attività di certificazione, ispezione e prove di tipo iniziale per i prodotti da costruzione di cui alle norme europee EN 14351-1:2006 e EN 13659-1:2004;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 2009, di autorizzazione alla società Control S.r.l. a svolgere attività di certificazione, ispezione e prove di tipo iniziale per i prodotti da costruzione di cui alla norma europea EN 13830:2003;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 2009, di autorizzazione alla società Control S.r.l. a svolgere attività di certificazione, ispezione e prove di tipo iniziale per i prodotti da costruzione di cui alla norma europea EN 13241-1:2004;

Vista la richiesta della società Control S.r.l., con sede in via Tenente Ugo Granafei, 53 - 72023 Mesagne (Brindisi), di autorizzazione ad effettuare la valutazione di conformità alla direttiva 89/106/CEE per i prodotti da costruzione di cui alle norme europee EN 14351-1:2006, EN 13659:2004 e EN 13241-1:2004 anche per il sistema 1 di attestazione della conformità;

Decreta:

Art. 1.

1. La società Control S.r.l., con sede in via Tenente Ugo Granafei, 53 - 72023 Mesagne (Brindisi), è autorizzata a svolgere attività di organismo di certificazione dei prodotti da costruzione sotto riportati insieme ai relativi sistemi di attestazione abilitati:

a) EN 14351-1:2006 - Finestre e porte - Norme di prodotto, caratteristiche prestazionali - Parte 1: Finestre e porte esterne pedonali senza caratteristiche di resistenza al fuoco e/o di tenuta al fumo. Sistema di attestazione 1;

b) EN 13659:2004 - Facciate continue - Norma di prodotto. Sistema di attestazione 1;

c) EN 13241-1:2004 - Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage - Norma di prodotto - Prodotti senza caratteristiche di resistenza al fuoco o controllo del fumo. Sistema di attestazione 1.

2. L'autorizzazione decade con la validità dei decreti oggetto di estensione citati nelle premesse del presente decreto.

Art. 2.

1. L'attività di certificazione dovrà essere svolta secondo la normativa CEN in vigore all'atto della richiesta di certificazione.

Art. 3.

1. L'attività di cui all'art. 1 deve essere svolta dall'organismo di certificazione con personale e mezzi strumentali propri, secondo le forme, modalità e procedure previste dalla direttiva 89/106/CEE. L'eventuale affidamento a terzi dello svolgimento di singole attività o di parti di esse è regolato dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2003, n. 156.

2. Gli oneri per il rilascio ed il mantenimento della presente autorizzazione sono a carico dell'organismo di

certificazione e sono determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

3. Ogni sei mesi l'organismo di certificazione invia alla direzione generale M.C.C.V.N.T - Divisione XIV - via Sallustiana, 53 - 00187 Roma, su supporto informatico, copia integrale delle certificazioni rilasciate.

4. Ogni anno l'organismo di certificazione invia all'indirizzo sopra riportato una relazione sull'attività svolta con evidenziazione anche di eventuali partecipazioni ad attività di studio, sia in ambito nazionale che comunitario.

Art. 4.

1. Il Ministero dello sviluppo economico si riserva la verifica della permanenza dei requisiti di cui alla presente autorizzazione disponendo appositi controlli per accertare che l'organismo continui a rispettare le condizioni per le quali è stato notificato anche a mezzo di organismi pubblici specificatamente autorizzati.

2. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti, deve essere tempestivamente comunicata al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione XIV.

3. Nel caso in cui, nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertato il venir meno anche di uno solo dei requisiti prescritti, quali il mantenimento delle capacità tecniche, professionali e strumentali proprie, è disposta la revoca della presente autorizzazione con provvedimento motivato. Se le non conformità rilevate sono sanabili in tempi brevi ovvero non sono particolarmente gravi, è disposta la sospensione dell'autorizzazione per un periodo non superiore a sei mesi.

4. Tutti gli atti relativi alla attività di certificazione, ivi comprese le relazioni tecniche e i rapporti di prova, devono essere conservati per almeno dieci anni.

Art. 5.

1. Alle procedure relative all'attività di notifica degli organismi ed a quelle di vigilanza sugli organismi stessi, si applicano le disposizioni dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994.

Art. 6.

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è notificato alla Commissione europea.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.

Roma, 16 novembre 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A14726

DECRETO 30 novembre 2010.

Estensione dell'autorizzazione all'organismo «Labcert s.n.c. Di Giuseppe Blandino & C.» ad effettuare la valutazione di conformità di cui alla direttiva 2004/22/CE per altri tipi di strumenti di misura.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCETO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Vista la direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, recante attuazione della direttiva sopraccitata, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 17 marzo 2007 - Suppl. ordinario n. 73/L;

Vista la circolare ministeriale 22 ottobre 2007, n. 32228 recante istruzioni operative per la designazione degli organismi notificati di cui all'art. 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 dell'11 maggio 2009, con cui la società «Labcert s.n.c. di Giuseppe Blandino & C.» è riconosciuta organismo notificato ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22 per alcuni tipi di strumenti di misura;

Vista l'istanza in atti dell'8 settembre 2009, n. 78552, come successivamente modificata ed integrata con istanza pervenuta il 20 agosto 2010, n. 108534 ai sensi della circolare ministeriale sopraccitata, con la quale la società «Labcert s.n.c. di Giuseppe Blandino & C.» ha chiesto di estendere i compiti di valutazione della conformità ad altri tipi di strumenti di misura;

Considerato che la documentazione allegata all'istanza, come successivamente integrata e modificata, è rispondente alla circolare 22 ottobre 2007, n. 32228 e conforme a tutti i criteri elencati nell'art. 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22;

Decreta:

Art. 1.

1. L'autorizzazione ad effettuare la valutazione di conformità, rilasciata col decreto ministeriale 17 aprile 2009 citato nelle premesse all'Organismo «Labcert s.n.c. di Giuseppe Blandino & C.», con sede legale in via Comina, 3 - S. Quirino (Pordenone), è estesa ai seguenti tipi di strumenti di misura:

a) Allegato MI-005 «Sistemi di misura per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua», per i seguenti tipi di strumenti:

sistemi di misura con classi di accuratezza 0,3 - 0,5 - 1,0 corrispondenti ai tipi di strumenti ed alle funzioni di misurazione descritte nella tabella n. 5 dell'allegato MI-005 compresi i sistemi di misura per la distribuzione ed il trasporto di GPL, (esclusi i sistemi con classe di accuratezza 1,5 - biossido di carbonio liquefatto, e classe di accuratezza 2,5 - liquidi criogeni);

l'organismo notificato può effettuare la valutazione della conformità, secondo i moduli di valutazione B, F, G.

b) Allegato MI-008 «Misure materializzate»:

l'autorizzazione originaria è estesa al modulo di valutazione A1.

Art. 2.

1. La società «Labcert s.n.c. di Giuseppe Blandino & C.» trasmette ogni sei mesi al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione XIV, su supporto informatico, una relazione dell'attività svolta ai sensi dell'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22.

Art. 3.

1. La procedura di designazione, ai sensi del comma 3 dell'art. 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, della società «Labcert s.n.c. di Giuseppe Blandino & C.» si completa con la notifica agli Stati membri ed alla Commissione europea.

Art. 4.

1. Il Ministero dello sviluppo economico si riserva la verifica della permanenza dei requisiti di cui alla presente designazione disponendo appositi controlli periodici, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, per accertare che l'organismo continui a rispettare le condizioni per le quali è stato notificato anche a mezzo di organismi pubblici specificatamente autorizzati.

2. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti della designazione, deve essere tempestivamente comunicata al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione XIV.

3. Nel caso in cui, nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertato il venir meno anche di uno solo dei requisiti prescritti dall'art. 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, è disposta la revoca della presente designazione con provvedimento motivato.

4. La ditta «Labcert s.n.c. DI Giuseppe Blandino & C.» non può svolgere attività di progettazione, fabbricazione, fornitura, installazione e manutenzione per gli strumenti di misura oggetto della valutazione della conformità di cui al precedente art. 1, né può rappresentare i soggetti impegnati in tali attività.

Art. 5.

1. Alle procedure relative all'attività di notifica degli organismi di cui all'art. 9 del D.lgt. n. 22/2007 ed a quelle di vigilanza sugli organismi stessi, si applicano le disposizioni dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994.

Art. 6.

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.

Roma 30 novembre 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A14899

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 2 dicembre 2010.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Reggio Calabria.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CALABRIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Ministero delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 51 Finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del Territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione Finanziaria, e sentire al riguardo il Garante per il contribuente;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. n. R/16123, che individua nella Direzione compartimentale (oggi regionale) la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli Uffici dell'Agenzia;
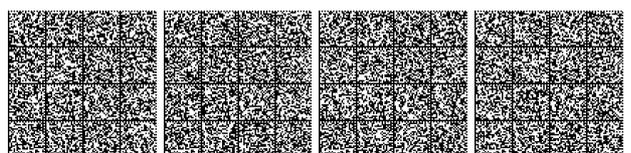
Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003, prot. n. 17500/2003, con la quale l'Agenzia del territorio dispone l'attivazione, a far data dal 1° marzo 2003, delle Direzioni regionali e la contestuale cessazione delle Direzioni compartimentali;

Vista la nota prot. 6519 del 3 novembre 2010 dell'Ufficio provinciale di Reggio Calabria, con la quale è stata comunicata la causa del mancato funzionamento nel giorno 2 novembre 2010, dei servizi catastali dell'Ufficio medesimo.

Accertato che il mancato funzionamento è da attribuirsi ad un guasto occorso alla rete telematica (che ha comportato l'isolamento in rete geografica dell'ufficio);

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Sentito l'Ufficio de' Garante del contribuente che, in data 15 novembre 2010 con nota prot. n. 594/2010 ha espresso parere favorevole in merito:

Decreta:

È accertato, per il giorno 2 novembre 2010, il mancato funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Reggio Calabria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catanzaro, 2 dicembre 2010

Il direttore regionale: IASI

10A15079

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di *exequatur*

Si comunica che in data 9 novembre 2010 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Alberto Panizzoli, Console onorario della Repubblica di Malta in Trieste.

10A14522

Rilascio di *exequatur*

Si comunica che in data 9 novembre 2010 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Jacopo de Mojana di Cologna, Console onorario del Principato di Monaco in Milano.

10A14523

Rilascio di *exequatur*

Si comunica che in data 12 novembre 2010 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Manuel Jesus Felipe Veramendi i Serra, Console Generale della Repubblica del Perù in Firenze.

10A14524

Rilascio di *exequatur*

Si comunica che in data 9 novembre 2010 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Sanjay Kumar Verma, Console Generale dell'India in Milano.

10A14525

Rilascio di *exequatur*

Si comunica che: «In data 14 ottobre 2010 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Luigi Salina, Console onorario della Repubblica del Mali in Milano.

10A14526

Rilascio di *exequatur*

Si comunica che: «in data 9 novembre 2010 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Donald Leroy Moore, Console generale degli Stati Uniti d'America in Napoli».

10A14527

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata «Castel San Lorenzo».

Il comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dalla Coldiretti di Salerno, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare della denominazione di Origine Controllata dei vini «Castel San Lorenzo»;

Visto il parere favorevole della Regione Campania sull'istanza di cui sopra;

Ha espresso, nella riunione del 13 e 14 ottobre 2010, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso al presente parere.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini -, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

ANNESSO

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI "CASTEL SAN LORENZO"

Articolo 1

1. La denominazione di origine controllata «Castel San Lorenzo» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
Bianco;
Rosso;
Rosato;
Barbera;
Moscato;
Moscato spumante;
Moscato passito;
Moscato Lambiccato;
Aglianicone.

Articolo 2

1. I vini a denominazione di origine controllata «Castel San Lorenzo» debbono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la rispettiva composizione ampelografica appresso indicata.

Bianco: Trebbiano toscano, 50-60%; Malvasia Bianca, 30-40%.
Possono concorrere fino ad un massimo del 20% i vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la provincia di Salerno.

Rosso e Rosato: Barbera, 60-80%; Sangiovese, 20-30%.
Possono concorrere fino ad un massimo del 20% i vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione per la provincia di Salerno.

Barbera: Barbera, almeno l'85%.
Possono concorrere fino ad un massimo del 15% i vitigni non aromatici a bacca nera idonei alla coltivazione per la provincia di Salerno.

Moscato, Moscato spumante e Moscato passito*:*
Moscato bianco: almeno l'85%.
Possono concorrere fino ad un massimo del 15% i vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la provincia di Salerno.

Aglianicone: Aglianicone, almeno l'85%.
Possono concorrere fino ad un massimo del 15% i vitigni non aromatici a bacca nera idonei alla coltivazione per la provincia di Salerno.

Articolo 3

1. Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende tutto il territorio amministrativo dei comuni diCastel san Lorenzo, Bellosguardo, Felitto e in parte quello dei comuni di Aquara, Castelcivita, Roccadaspide, Magliano Vetere e Ottati, tutti in provincia di Salerno.
Tale zona è così delimitata:
dal punto di incrocio della strada Controne-Ottati con il confine comunale di Controne il limite segue tale strada verso est fino ad incrociare in prossimità del km 25 il confine che separa i comuni di Ottati e di Sant'Angelo a Fasanella; lungo questo prosegue poi verso sud-ovest fino ad incrociare il confine di Bellosguardo.
Prosegue in direzione est lungo il confine settentrionale del comune di Bellosguardo, poi segue quello orientale fino ad incrociare sul torrente Pietra il confine comunale di Felitto.
Prosegue lungo questo in direzione sud-ovest fino a raggiungere il confine di Magliano Vetere. Segue tale confine in direzione sud fino alla confluenza con il fiume Calore. Costeggia il fiume in direzione Felitto fino a raggiungere il confine. Segue tale confine, prima in direzione ovest, poi nord-ovest, fino ad incrociare il confine con il comune di Roccadaspide, in località Tempa Morrecchia. Prosegue tale confine in direzione est, poi nord, fino ad incrociare la strada che, passando per Tempa Ciavarello, raggiunge il centro abitato di Roccadaspide. Percorre interamente tale strada fino ad incrociare la strada che da Roccadaspide porta ad Albanella. Segue quest'ultima passando prima per la località Serra, poi Acquaviva, poi contrada De Rosa e M. Tempalli, fino all'incrocio con il confine sud del comune di Albanella; lo costeggia fino ad incrociare prima il confine del comune di Castcivita poi quello del comune di Altavilla Silentina. Segue il confine tra i comuni di Altavilla Silentina e Castelcivita fino ad incrociare il cumune di Controne che percorre in direzione sud-est fino alla confluenza con la strada Controne-Ottat, punto di partenza della delimitazione.

Articolo 4

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve derivate le specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione alla denominazione di origine unicamente i vigneti ubicati su terreni ben esposti, con esclusione di quelli di fondovalle.
2. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati nella zona e comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.
3. È vietata ogni pratica di forzatura.
4. La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 2 non deve essere superiore a 12 T. per il tipo bianco e a 10 T. per i tipi rossi, rosato e moscato.
5. La resa massima di uve in coltura promiscua non deve essere superiore a 5 kg per ceppo per il tipo bianco ed a 4 kg per ceppo per i tipi rossi, rosato e moscato.
6. A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione globale non superi del 20 per cento i limiti massimi sopra stabiliti.
7. La regione Campania, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali, climatiche, di coltivazione e di mercato, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di produzione dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

8. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,50% per i tipi Rosso, Barbera, Rosato, Moscato, Moscato spumante e Moscato passito; del 10% per il tipo bianco; dell'11,50% per i tipi «Barbera riserva», «Moscato Lambiccato» e Aglianicone; del 12% per "Aglianicone riserva".
9. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali leali e costanti, atte a conferire ai vini le peculiari caratteristiche.

Articolo 5

1. Le operazioni di vinificazione ivi compreso l'eventuale invecchiamento e le operazioni relative alla elaborazione dei mosti o vini destinati alla produzione del vino spumante devono essere effettuate all'interno dell'intero territorio dei comuni anche se solo in parte, compresi nella zona di produzione.
2. La resa massima di uva in vino non deve essere superiore al 70%, con eccezione della tipologia Moscato passito per la quale non deve essere superiore al 50%.
Le uve destinate alla produzione della tipologia "Moscato Passito" devono essere sottoposte ad un periodo di appassimento che può protrarsi non oltre il 31 gennaio successivo alla vendemmia.
3. Il vino «Castel San Lorenzo Aglianicone» non può essere immesso al consumo prima del 1° aprile successivo all'anno di raccolta delle uve.
4. Il vino a denominazione di origine controllata «Castel San Lorenzo» Moscato Passito deve essere ottenuto da uve sottoposte in tutto o in parte, sulle piante o dopo la raccolta, ad un appassimento naturale tale da assicurare un titolo alcolometrico naturale minimo del 16,00 % vol. In tal caso è escluso qualsiasi aumento della gradazione alcolica complessiva mediante concentrazione del mosto o del vino o l'impiego di mosti o vini che siano stati oggetto di concentrazione.

Articolo 6

I vini «Castel San Lorenzo» all'atto dell'immissione al consumo debbono rispondere alle seguenti caratteristiche:

a) Barbera:
colore: rubino più o meno intenso, tendente al granato se invecchiato;
odore: vinoso, caratteristico, gradevole, intenso; sapore: asciutto, giustamente tannico ed acidulo da giovane, caldo, sapido, etereo, armonico e vellutato se invecchiato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

b) Rosso:
colore: rubino più o meno intenso;
odore: vinoso, caratteristico, a volte fruttato;
sapore: secco, leggermente acidulo, giustamente tannico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol.;
acidità totale minima: 5,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l.

c) Rosato:
colore: rosa più o meno intenso;
odore: vinoso, tenue, con fragranza caratteristica;
sapore: asciutto, con tendenza al morbido, delicato, leggermente acidulo, vellutato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

d) Bianco:
colore: paglierino più o meno intenso;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: asciutto, acidulo, fruttato, leggermente amarognolo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

e) Moscato:
colore: paglierino più o meno intenso;
odore: caratteristico delicato;
sapore: dolce, vellutato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol. di cui
svolto l'8,50% vol.;
zuccheri residui minimo; 60,00 g/l;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

f) Moscato spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: paglierino con leggeri riflessi verdognoli;
odore: caratteristico;
sapore: dolce, intenso, vellutato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol. di cui svolto almeno il 7,00 % vol.;
zuccheri residui minimo: 50,00 g/l;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

g) *Moscato passito*:
colore: giallo dorato tendente all'ambrato con l'invecchiamento;
odore: caratteristico, intenso, complesso, fine;
sapore: dal secco al dolce, caldo, morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol., di cui svolto almeno il 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

h) *Aglianicone*:
colore: rubino più o meno intenso tendente al granato se invecchiato;
odore: intenso e persistente con sentori di frutta a bacca rossa.
sapore: intenso, asciutto, corposo, armonico,equilibrato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l.

2. È in facoltà del Ministero per le Politiche agricole alimentari e forestali modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità e per l'estratto non riduttore.

Articolo 7

1. La denominazione di origine controllata «Castel San Lorenzo» Moscato può essere utilizzata per designare il vino spumante naturale ottenuto con mosti o vini che rispondono alle condizioni previste dal presente disciplinare di produzione.
2. Il vino «Castel San Lorenzo» Barbera, ottenuto da uve che assicurino almeno un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'11,50% qualora venga sottoposto ad un periodo di invecchiamento minimo di due anni di cui almeno sei mesi in botti di legno ed immesso al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 12,5% , può riportare in etichetta la qualificazione «Riserva».
3. Il vino «Castel San Lorenzo» Aglianicone, ottenuto da uve che assicurino almeno un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 12,00% qualora venga sottoposto ad un periodo di invecchiamento minimo di 24 mesi di cui almeno sei mesi in botti di legno ed immesso al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 13,00%, può riportare in etichetta la qualificazione «Riserva».
4. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.
5. Il vino Moscato ottenuto da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di almeno 11,50% mediante macerazione a temperatura controllata e successivo arresto del processo fermentativo con mezzi fisici se immesso al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale del 13,50 per cento, di cui l'8,50 per cento svolto, può portare in etichetta la qualificazione «Lambiccato».
6. Nell'etichettatura e presentazione delle tipologie dei vini a denominazione di origine controllata «Castel San Lorenzo», riferite al nome di un vitigno (Barbera, Aglianicone, Moscato), il nome del corrispondente vitigno, unitamente alla preposizione "di" può precedere la denominazione "Castel San Lorenzo".
7. Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Castel San Lorenzo» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «superiore», «extra», «fine», «scelto», «delizioso» e similari.
8. È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
9. Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina» ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni CEE in materia.
10. Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino «Castel San Lorenzo», deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve ad esclusione delle tipologie spumante.

10A14893

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla società «Area 4 organizzazione e revisione S.r.l.», in Torino

Con D.D. 18 novembre 2010, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, la società «Area 4 organizzazione e revisione S.r.l.», con sede legale in Torino, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese 10180980012, è autorizzata all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, con tassativa esclusione dell'attività di certificazione di conti e bilanci di cui al decreto legislativo n. 88/1992.

10A14528

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 14 ottobre 2010 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, recante: «Incentivi a favore del trasporto combinato e trasbordato su ferro. (Decreto n. 750).». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 286 del 7 dicembre 2010).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 40, prima colonna, all'art. 1, al comma 1, nel novellato art. 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 592 del 4 agosto 2010, al relativo comma 2, lettera *a)*, al quinto rigo, il segno di interpunzione si intende eliminato e le parole «effettuano la parte iniziale e/o terminale del tragitto su strada e l'altra parte per ferrovia; per "trasporto trasbordato" si intendono i trasporti nei quali le cose effettuano la parte iniziale e/o terminale del tragitto su strada e l'altra parte per ferrovia con rottura di carico; per "treno completo" deve intendersi quello acquistato in tutta la sua capacità di prestazioni da un'unica impresa ed utilizzato per l'effettuazione di trasporto combinato e/o trasbordato nonché per il riposizionamento dei veicoli o delle UTI.», devono essere espunte ed inserite al termine della nota (1), collocata in calce alla stessa colonna.

10A15188

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-293) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
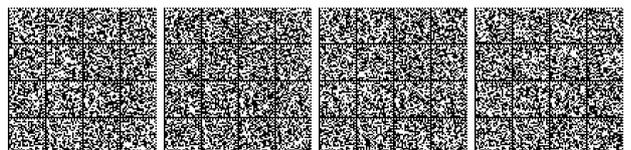
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, via Principe Umberto 4, 00185 Roma - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: gestionegu@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 127,00)**	- annuale	€ **295,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)**	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,40)**	- annuale	€ **85,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)**	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00